LEZIONE 8

La funzione di insegnare della Chiesa

Premessa

Nella Chiesa, accanto alle potestà di ordine e di giurisdizione, si affianca la potestà di magistero. L'eventuale autonomia di questa potestà rispetto a quelle tradizionali aveva sempre formato oggetto di esame e di discussione tra i canonisti.

Sarà il Concilio Vaticano II a riaffermare solennemente, in tutti i suoi atti e documenti, la funzione (munus) di insegnamento affidata da Cristo alla Chiesa.

Il nuovo Codice, recependo gli insegnamenti conciliari, dedica un intero libro (il terzo) al magistero della Chiesa enunciandone i principi fondamentali e delineandone le varie forme di attuazione.

Sezione Prima

I principi fondamentali del magistero della Chiesa

1.La funzione di insegnare

L'oggetto del munus docendi della Chiesa è definito dal can. 747 che, ispirandosi direttamente alle costituzioni dogmatiche «Dei verbum» e «Lumen gentium», così si esprime:

«La Chiesa, alla quale Cristo Signore affidò il deposito della fede affinché essa stessa, con l'assistenza dello Spirito Santo, custodisse santamente, scrutasse più intimamente, annunziasse ed esponesse fedelmente la verità rivelata, ha il dovere e il diritto nativo, anche con l'uso di propri mezzi di comunicazione sociale, indipendentemente da qualsiasi umana potestà, di predicare il Vangelo a tutte le genti.

È compito della Chiesa annunciare sempre e dovunque i principi morali anche circa l'ordine sociale, e così pure pronunciare il giudizio su qualsiasi realtà umana, in quanto lo esigono i diritti fondamentali della persona umana o la salvezza delle anime».

Circa la portata di tale funzione della Chiesa è opportuno sottolineare quanto enuncia (al n. 10) la costituzione «Dei verbum»: «Il magistero non è al di sopra della parola di Dio, ma la serve, insegnando soltanto ciò che è stato trasmesso, in quanto per divino mandato e con l'assistenza dello Spirito Santo, piamente l'ascolta, santamente la custodisce e fedelmente la espone, e da questo unico deposito della fede attinge tutto ciò che propone da credere come rivelato da Dio».

2. Diritto alla libertà religiosa

A fronte del diritto-dovere della Chiesa di annunciare il Vangelo a tutte le genti vi è il diritto dell'individuo alla libertà religiosa solennemente riaffermato nella dichiarazione conciliare «Dignitatis humanae».

Non è lecito, pertanto, a chicchessia, indurre qualcuno con la costrizione ad abbracciare la fede cattolica contro la propria coscienza (can. 748, § 2): l'atto di fede, infatti, è per sua stessa natura volontario.

Tutti gli uomini, però, hanno la personale responsabilità di ricercare la verità nelle cose che riguardano Dio e la sua Chiesa e, conosciutala, sono vincolati in forza della legge divina e godono del diritto di abbracciarla e di osservarla.

Documenti

La **Nota dottrinale su alcuni aspetti dell'evangelizzazione** della Congregazione per la dottrina della fede (3-12-2007) è dedicata principalmente all'esposizione della comprensione della missione evangelizzatrice cristiana come è intesa dalla Chiesa Cattolica, che è di annunciare il Vangelo di Gesù Cristo.
La nota parte dalla constatazione che oggi esiste «una crescente confusione» sul comando missionario della Chiesa. Alcuni ritengono che «ogni tentativo di convincere altri in questioni religiose sia un limite posto alla libertà», suggerendo che basti «invitare le persone ad agire secondo coscienza», e «aiutare gli uomini a essere più uomini o più fedeli alla propria religione, che basta costruire comunità capaci di operare per la giustizia, la libertà, la pace, la solidarietà», senza mirare alla conversione a Cristo ed alla fede cattolica. Altri sostengono che non si deve promuovere la conversione a Cristo perché è possibile essere salvati senza una conoscenza esplicita di Cristo e senza una incorporazione formale alla Chiesa.
Con l'evangelizzazione, le culture sono positivamente toccate dalla verità del Vangelo. Parimenti con l'evangelizzazione i membri della Chiesa Cattolica si aprono a ricevere i doni di altre tradizioni e culture, poiché «ogni incontro con una persona o una cultura concreta può svelare delle potenzialità del Vangelo poco esplicitate in precedenza, che arricchiranno la vita concreta dei cristiani e della Chiesa».
Ogni approccio al dialogo che comporti la coercizione o un'impropria istigazione, irrispettosa della dignità e libertà religiosa dei due attori del dialogo, non può sussistere nell'evangelizzazione cristiana.
Per l'evangelizzazione cristiana «l'incorporazione di nuovi membri alla Chiesa non è l'estensione di un gruppo di potere, ma l'ingresso nella rete di amicizia con Cristo, che collega cielo e terra, continenti ed epoche diverse». In tal senso, «La Chiesa è, dunque, veicolo della presenza di Dio e perciò strumento di una vera umanizzazione dell'uomo e del mondo».
La Nota dottrinale cita la Costituzione Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II per affermare che il rispetto della libertà religiosa e la sua promozione «non devono in alcun modo renderci indifferenti verso la verità e il bene. Anzi lo stesso amore spinge i discepoli di Cristo ad annunciare a tutti gli uomini la verità che salva». Questa missione di amore deve essere portata a compimento con l'annuncio della Parola e la testimonianza di vita. Il documento della Congregazione per la dottrina della fede ribadisce l'importante ruolo dell'ecumenismo nella missione evangelizzatrice della Chiesa. Quando l'evangelizzazione cattolica viene compiuta in un Paese dove vivono cristiani non cattolici, i cattolici devono portare a compimento la propria missione prestando la massima attenzione a: «un vero rispetto per la loro tradizione e le loro ricchezze spirituali» e in «un sincero spirito di cooperazione». L'evangelizzazione può progredire con il dialogo e non con il proselitismo. Con i cristiani non cattolici, i cattolici devono intrattenere un rispettoso dialogo di carità e verità, un dialogo che non sia soltanto uno scambio di idee, ma anche uno scambio di doni, così che la pienezza dei mezzi salvifici sia offerta ai propri compagni nel dialogo. In tal modo viene incoraggiata una loro più profonda conversione a Cristo.
Al riguardo va notato che se un cristiano non cattolico, per ragioni di coscienza e convinto della verità cat-tolica, chiede di entrare nella piena comunione della Chiesa cattolica, ciò va rispettato come opera dello Spirito Santo e come espressione della libertà di coscienza e di religione. In questo caso non si tratta di proselitismo, nel senso negativo attribuito a questo termine.

3. Titolarità del potere di magistero: l'infallibilità

La suprema potestà di magistero su tutta la Chiesa compete anzitutto al Romano Pontefice; quindi, al Collegio dei Vescovi radunati nel Concilio ecumenico ovvero sparsi per il mondo ma esercitanti azione unanime congiunta, come tale recepita dal Romano Pontefice.

A tale magistero, ordinario ed universale, si affianca quello particolare (perché limitato ai propri fedeli) ma non meno importante dei Vescovi, sia in quanto singoli sia riuniti nelle Conferenze Episcopali o nei Concili particolari (can. 752).

Il magistero, sia del Pontefice sia del Collegio dei Vescovi, oltre che autentico può essere anche infallibile (vi è cioè una presunzione assoluta di inerranza); ciò si verifica allorquando il Romano Pontefice, come pastore e dottore supremo di tutti i fedeli che ha il compito di confermare i suoi fratelli nella fede (can. 749, § 1) ovvero i Vescovi, come dottori e giudici della fede e dei costumi (radunati nel Concilio ecumenico o, seppure sparsi, convergenti in una sentenza unanime: v. can. 749, § 2), proclamano con atto definitivo che una dottrina in materia di fede e di costumi deve ritenersi per vera (L'infallibilità pontificia fu affermata, quale dogma di fede, dal Concilio Vaticano I con la costituzione Pastor Aeternus nel 1870.). A proposito di infallibilità la Chiesa dimostra una estrema cautela (di elevata sensibilità pastorale) in quanto con il 3° comma del can. 749 (riproposto anche nel Codice orientale al can. 597, § 3) si precisa opportunamente che «nessuna dottrina si intende infallibilmente definita se ciò non consti manifestamente (manifeste constiterit)».

Exemplum Il magistero infallibile del Papa e dei Vescovi, secondo il diritto canonico (can. 749), sussiste quando definiscono dottrine su fede e costumi in modo definitivo. Esempi chiave includono le definizioni papali *ex cathedra* (es. Immacolata Concezione 1854, Assunzione di Maria 1950) e le definizioni solenni del Concilio Ecumenico (vescovi in comunione col Papa).

Esempi di Magistero Infallibile:

- **Definizioni *ex cathedra* del Romano Pontefice:** Quando il Papa parla come pastore supremo definendo una dottrina vincolante per tutta la Chiesa.
    - **Immacolata Concezione (1854):** Definita da Papa Pio IX con la bolla *Ineffabilis Deus*.
    - **Assunzione della Beata Vergine Maria (1950):** Definita da Papa Pio XII con la costituzione apostolica *Munificentissimus Deus*.
- **Concili Ecumenici:** I vescovi radunati in Concilio, in comunione col Papa, definiscono dottrine come giudici della fede.
    - **Esempio:** Le definizioni del Concilio Vaticano I sull'infallibilità papale e sul primato (1870) o le definizioni cristologiche dei primi concili.
- **Magistero Ordinario e Universale:** Quando il Papa e i vescovi sparsi nel mondo, pur senza un concilio, confermano unanimemente una dottrina come definitiva.

Questi insegnamenti sono considerati irreformabili di per sé, non per il consenso della Chiesa, poiché assistiti dallo Spirito Santo.

4. Contenuto del magistero e sua validità

Con il termine magistero della Chiesa si deve intendere, però, non solo il compito di insegnare spettante al Papa e ai Vescovi, quali successori degli Apostoli cui esso fu affidato da Cristo (euntes et docete omnes gentes), ma anche il contenuto stesso del loro insegnamento.

Una elencazione delle materie in cui il magistero si esplica non è certa possibile; tuttavia, richiamandoci al Codice, possiamo distinguere:

1) **le verità** che sono proposte come di fede divina e cattolica e che esigono un vero e proprio assenso di fede; esse, ci ricorda il can. 750, «sono contenute nella Parola di Dio scritta o tramandata, vale a dire nell'unico deposito della fede affidato alla

Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale». Tutti i fedeli sono tenuti ad evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria.

Exemplum Il Canone 750 del Codice di Diritto Canonico (CIC) definisce il contenuto del magistero infallibile della Chiesa, distinguendo tra verità divinamente rivelate e verità definitive connesse alla rivelazione.
Ecco esempi basati sui due paragrafi del canone:

1. Verità da credere con fede divina e cattolica (Can. 750 § 1)

Queste sono verità contenute nella Parola di Dio (Scrittura o Tradizione) e proposte come divinamente rivelate.

- **Esempi:**
  - **I dogmi definiti:** L'esistenza di Dio, la divinità di Gesù Cristo, la risurrezione di Cristo, la divina maternità di Maria.
  - **I dogmi mariani:** L'Immacolata Concezione (1854) e l'Assunzione di Maria in cielo (1950).
  - **La Presenza Reale:** La transustanziazione nell'Eucaristia.

2. Verità da ritenersi in modo definitivo (Can. 750 § 2)

Queste sono verità collegate alla rivelazione per necessità storica o logica, non esplicitamente definite come divinamente rivelate, ma insegnate in modo definitivo dal magistero ordinario e universale.

- **Esempi:**
  - **La invalidità delle ordinazioni anglicane:** Dichiarata da Leone XIII nella lettera *Apostolicae Curae*.
  - **La non facoltà della Chiesa di conferire l'ordinazione sacerdotale alle donne:** Affermata da Giovanni Paolo II nella *Ordinatio Sacerdotalis*.
  - **La dottrina sull'illiceità dell'eutanasia e del suicidio assistito.**
  - **La dottrina sull'illiceità della prostituzione e della fornicazione**.
  - **La legittimità dell'elezione di un Papa o della celebrazione di un concilio ecumenico**.

Il **Canone 751** definisce l'eresia come la negazione ostinata di una verità da credere con fede divina e cattolica (Can 750 §1), mentre la negazione delle verità al §2 comporta il venir meno della piena comunione con la Chiesa

Documenti

Con la lettera apostolica in forma di motu proprio «Ad tuendam fidem» (18 maggio 1998) Giovanni Paolo II, introducendo un secondo paragrafo al can. 750 ha precisato che «devono essere credute in quanto divinamente rivelate anche tutte le singole cose che vengono proposte definitivamente dal magistero della Chiesa circa la fede e i costumi, quelle cioè che sono richieste per custodire santamente ed esporre fedelmente lo stesso deposito della fede; si oppone dunque alla dottrina della Chiesa cattolica chi rifiuta le medesime pro-posizioni da tenersi definitivamente». Questo emendamento viene poi richiamato nel can. 1371, che punisce penalmente chi insegna una dottrina condannata.
Le verità richiamate nella emendata disposizione non sono, pertanto, quelle contenute nella Parola di Dio scritta o trasmessa, che erano già oggetto di tutela giuridica, ma quelle strettamente connesse, per un rappor-to storico o per una connessione logica, con la Rivelazione

La posizione del fedele nei confronti delle verità rivelate può subire deviazioni e adulterazioni che il can. 751 così sintetizza:

a) **eresia**; cioè l'ostinata negazione di una qualche verità di fede o il dubbio ostinato su di essa;

b) **apostasia**; cioè il ripudio totale della fede cristiana, caratterizzato sia dal punto di vista interiore e sia da quello esteriore;

c) **scisma:** cioè il rifiuto sistematico (che è ben altra cosa della disobbedienza) di sottostare al Sommo Pontefice o di restare in comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti;

2) **le dottrine enunciate** in materia di fede e di costumi sia dal Sommo Pontefice sia dal Collegio dei Vescovi, ma senza l'intenzione di proclamarle con atto definitivo (can. 752). Nei confronti di esse, quali espressioni del magistero autentico della Chiesa, i fedeli sono tenuti a prestare un religioso ossequio dell'intelletto e della volontà e ad evitare ciò che non concorda con esse (analogamente il fedele deve comportarsi nei confronti del magistero particolare del proprio Vescovo diocesano: v. can. 753).

Come regola generale tutti i fedeli sono tenuti all'obbligo di osservare le costituzioni e i decreti proposti dalla legittima autorità della Chiesa per esporre una dottrina o per mettere al bando opinioni errate; ciò in special modo quando detti atti promanano dal Sommo Pontefice o dal Collegio dei Vescovi (can. 754).

Exemplum Le dottrine in materia di fede e costumi enunciate dal Sommo Pontefice o dal Collegio dei Vescovi senza l'intenzione di proclamarle con atto definitivo (non infallibile) costituiscono il **Magistero Ordinario** non definitivo o "autentico". Ai fedeli è richiesto di prestare a tali insegnamenti un religioso ossequio dell'intelletto e della volontà.

Caratteristiche principali:

- **Contenuto:** Questioni di fede e morale.
- **Autorità:** Non si tratta di infallibilità pontificia o conciliare definitiva, ma di un insegnamento autentico.
- **Dovere del fedele:** Non è l'assenso di fede teologale (dovuto a dogmi), ma un religioso ossequio, cercando di conformare il proprio pensiero e la propria condotta a tali indicazioni.
- **Esempi:** Lettere encicliche, esortazioni apostoliche, o documenti delle congregazioni approvati dal Papa che non definiscono dogmi

Queste dottrine riflettono l'esercizio dell'ufficio pastorale di insegnare la fede, pur lasciando un certo spazio alla discussione teologica o a futuri approfondimenti magisteriali.

5. Munus docendi ed ecumenismo

Nell'ambito della funzione di magistero rientra anche il movimento ecumenico il cui fine è ristabilire l'unità dei cristiani che la Chiesa è tenuta a promuovere per volontà di Cristo («Ut unum sint»: Gv 17, 11).

Il decreto conciliare «Unitatis redintegratio» ha affermato, come principio, che «la cura di stabilire l'unione riguarda tutta la Chiesa, sia i fedeli, sia i pastori».

Il Codice, al can. 755, ha sancito la competenza del Collegio dei Vescovi e della Sede Apostolica a sostenere e dirigere, presso i cattolici, il movimento ecumenico e quella dei Vescovi e delle Conferenze episcopali di emanare le norme pratiche, per promuovere la medesima unità in relazione alle situazioni locali.

Documenti

Al fine di meglio chiarire e orientare il dialogo ecumenico, la Congregazione per la dottrina della fede ha emanato il 6 agosto 2000 la dichiarazione "Dominus Iesus" su l'unicità e l'universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa.

l documento mette in guardia dal pericolo di teorie relativistiche in cui la rivelazione cristiana e il mistero di Gesù Cristo e della Chiesa perdono il loro carattere di verità assoluta e di universalità salvifica.

Viene quindi ribadito che è contraria alla fede della Chiesa la tesi circa il carattere limitato, incompleto e imperfetto della rivelazione di Gesù Cristo, che sarebbe complementare a quella di altre religioni (cfr. At. 4, 12 «In nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale dobbiamo essere salvati»).
In connessione con l'unicità e l'universalità della mediazione salvifica di Cristo, la dichiarazione sottolinea che deve essere fermamente creduta che esiste un'unica Chiesa di Cristo, che sussiste nella Chiesa Cattoli-ca, governata dal Successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui.
Questa verità di fede niente toglie al fatto che la Chiesa considera le religioni del mondo con sincero rispetto, ma nel contempo esclude radicalmente quella mentalità indifferentista improntata a un relativismo religioso che porta a ritenere che una religione vale l'altra.
La parità - conclude il documento - che è presupposto del dialogo, si riferisce alla pari dignità personale delle parti, non ai contenuti dottrinali né tanto meno a Gesù Cristo, che è Dio stesso fatto Uomo, in confron-to con i fondatori delle altre religioni.
Successivamente con una Nota della stessa Congregazione per la dottrina della fede, del 30 giugno 2000, si precisa le condizioni per le quali si può parlare correttamente di Chiese sorelle.
Recentemente l'uso di tale espressione è stato impiegato da alcuni teologi, impegnati nel dialogo ecumenico, per indicare la Chiesa cattolica da un lato e la Chiesa ortodossa dall'altro, inducendo a pensare che nella realtà non esisterebbe l'unica Chiesa di Cristo. Inoltre la medesima espressione viene da taluni applicata anche al rapporto tra Chiesa cattolica da una parte e la Comunione anglicana e le Comunità ecclesiali non cattoliche dall'altra.
Orbene, la Nota precisa che:

- in senso proprio, Chiese sorelle sono esclusivamente le Chiese particolari (o i raggruppamenti di Chiese se particolari: ad es. i Patriarcati e le Metropolie) tra di loro. In ogni caso deve rimanere sempre chiaro che la Chiesa universale, una, santa, cattolica ed apostolica, non è sorella ma madre di tutte le Chiese particolari;
- l'espressione Chiese sorelle in senso proprio, può essere adoperata esclusivamente per quelle Comunità ecclesiali che hanno conservato il valido Episcopato e la valida Eucaristia: in tal senso tale espressione è da escludersi per le Comunità ecclesiali che hanno avuto origine dalla riforma protestante.

Sezione Seconda

Le varie forme di attuazione del magistero

1. Il ministero della Parola divina

A) Generalità

Il ministero della Parola divina, inteso in una forma molto ampia, non è altro che l'annuncio del Vangelo fulcro e cardine del magistero ecclesiastico.

Il ministero della Parola si differenzia, comunque, dal magistero in quanto quest'ultimo propone in modo infallibile o autentico la Parola di Dio (e richiede, pertanto, una speciale assistenza dello Spirito Santo) laddove il ministero si limita a trasmetterla.

Soggetti di questo ministero sono:

a) il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi, nei confronti della Chiesa universale (can. 756, § 1);

b) i singoli Vescovi nei confronti delle Chiese particolari loro affidate (can. 756, § 2);

c) i singoli sacerdoti, ed in modo speciale i parroci, nonché i diaconi, in comunione e sotto la guida del Vescovo (can. 757);

d) i membri degli istituti di vita consacrata (can. 758);

e) i fedeli laici i quali possono essere chiamati a cooperare dal Vescovo e dai sacerdoti (can. 759).

Oggetto del ministero della Parola è l'esposizione della Sacra Scrittura e della Tradizione, la spiegazione della liturgia, la presentazione del magistero e della vita della Chiesa, al fine di «proporre integralmente e fedelmente il mistero di Cristo» (can. 760).
Vari sono i mezzi per annunciare la dottrina cristiana: il posto principale spetta alla predicazione e all' istruzione catechetica (v. paragrafi successivi) (can. 761), ma non vanno trascurati la presentazione della dottrina nelle scuole e nelle accademie, le conferenze e le adunanze, le dichiarazioni pubbliche a mezzo della stampa e con gli altri mezzi di comunicazione sociale (can. 761).

B) La predicazione della Parola di Dio

La predicazione della Parola di Dio è il mezzo principale per annunciare agli uomini il Vangelo.
Essa è disciplinata nel Codice dai canoni 762-772.
I Vescovi hanno il diritto di predicare la Parola di Dio ovunque salvo vi sia un espresso divieto del Vescovo del luogo (can. 763).
Anche i sacerdoti e i diaconi possono predicare ovunque, ma sempre col consenso almeno presunto del rettore della chiesa e salvo divieti particolari (can. 764).
Ai religiosi, invece, per predicare nelle loro chiese o oratori occorre la licenza del Superio-re competente (can. 765).
Anche i laici possono essere ammessi a predicare in una chiesa o in un oratorio ma solo in particolari circostanze e secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale (can. 766).
Una forma particolare di predicazione è l'omelia, da tenersi esclusivamente da un sacerdote o da un diacono durante la Messa, ed avente ad oggetto la esposizione dei misteri della fede e le norme della vita cristiana de-sunte dai testi sacri (can. 767): essa è obbligatoria nelle domeniche e nelle feste di precetto.
Il contenuto della predicazione (da adattarsi alla necessità dei tempi e alla condizione degli uditori) deve vertere innanzitutto sulle verità di fede e su ciò che è necessario per la salvezza degli uomini; non vanno però trascurate le dottrine proposte dal magistero della Chiesa sulla libertà e dignità della persona umana, sulla unità e stabilità della famiglia umana e suoi compiti, sugli obblighi dell'uomo nella società nonché sul modo di di-sporre le cose temporali secondo l'ordine stabilito da Dio (can. 768) (2).

C) L'istruzione catechistica

L'istruzione catechistica o catechesi (dal greco catekesis: istruire, insegnare a viva voce) può definirsi «l'insegnamento approfondito e sistematico della dottrina e dell'esperienza della vita cristiana affinché la fede dei fedeli diventi viva, esplicita e operosa» (can. 773).

Documenti

La sollecitudine della catechesi, sotto la guida della legittima autorità ecclesiastica, riguarda tutti i membri della Chiesa, ciascuno per la sua parte (can. 774 ed esortazione apostolica di Giovanni Paolo II «Catechesi

tradendae» del 16 ottobre 1979); ma soprattutto i genitori e coloro che ne fanno le veci, nonché i padrini, sono tenuti all'obbligo di formare, con la parola e l'esempio, i figli nella fede e nella pratica della vita cristiana
Nel 1992 veniva pubblicato per la prima volta in tutto il mondo il Catechismo della Chiesa Cattolica, vo-luto da Giovanni Paolo II che aveva accolto il desiderio dei Padri sinodali espresso alla chiusura del Sinodo dei Vescovi del 1985, Sinodo celebrato in occasione del ventesimo anniversario della chiusura del Concilio Vaticano II. Dopo 13 anni dalla pubblicazione del C.C.C., a seguito di un intenso lavoro di elaborazione dei contenuti ha visto la luce il Compendio preparato dalla Commissione della Congregazione per la dottrina della fede e approvato da Papa Benedetto XV I, con motu proprio in data 28 giugno 2005.
Nel compendio i contenuti della fede cristiana sono esposti in forma dialogica secondo lo schema classico del catechismo: Parte I - La professione della fede; Parte II - La celebrazione del mistero cristiano; Parte III La vita nuova in Cristo; Parte IV - La Preghiera cristiana.
Vengono affrontati i grandi problemi del mondo contemporaneo, rendendo omaggio al progresso scientifico, appellandosi alla coscienza e ai diritti della persona.

Spetta al Vescovo diocesano, nel quadro delle disposizioni date dalla Sede Apostolica, emanare norme circa la materia catechistica e provvedere agli strumenti adatti, preparando, se appaia opportuno, anche un catechismo e favorendo e coordinando tutte le iniziative catechistiche (can. 775, § 1): le Conferenze Episcopali (presso le quali può essere costitui-to l'ufficio catechistico) possono curare la pubblicazione, ove se ne ravvisi la utilità, di catechismi da valere per tutto il territorio di competenza (can. 775, § 2 e§ 3).

La maggiore responsabilità della catechesi è comunque del parroco, il quale è tenuto a cu-rare, seguendo le direttive specifiche del can. 777, la formazione catechistica degli adulti, dei giovani e dei fanciulli, avvalendosi a tal fine della collaborazione dei sacerdoti addetti alla parrocchia, dei membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica

nonché, dei laici, in ispecie quelli che si dedicano specificamente a tale compito (i cd. - catechisti) (can. 776).

La formazione di quanti si dedicano alla catechesi deve essere continua e comprendere sia la dottrina della Chiesa che le scienze pedagogiche; essa va curata in modo particolare dai Vescovi attraverso l'ufficio catechi-stico diocesano (can. 780).

Nella catechesi è raccomandato, inoltre, l'uso di tutti gli aiuti, sussidi didattici e strumenti di comunicazione adeguati all'indole, capacità ed età dei fedeli (can. 779) .

2. L'azione missionaria della Chiesa

La direzione suprema e il coordinamento dell'attività missionaria competono al Romano Pontefice e al Collegio dei Vescovi (can. 782) che si avvalgono della collaborazione di una apposita Congregazione (la Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli già denominata Congregazione de propaganda fide) e delle Pontificie Opere Missionarie.

La Chiesa, ricordando di essere, per mandato divino, sacramento universale di salvezza per tutti gli uomini «non può non sforzarsi di portare senza soste l'annuncio del Vangelo a tutta l'umanità, facendo conoscere a tutti gli uomini la missione salvifica di Cristo» (DEL GIUDICE V.).

Secondo il Concilio Vaticano Il «tutta la Chiesa è missionaria e l'opera di evangelizzazione è un dovere fondamen-tale del popolo di Dio» (Decreto «Ad gentes» n. 3), e tale affermazione viene letteralmente ripresa dal can. 781. L'attività missionaria, infatti, è

essenziale alla Chiesa, dal momento che la trasmissione della fede a tutti gli uomini e la diffusione della Chiesa costituiscono la «missione» ricevuta dagli apostoli («inviati») e dai loro successori, fin dal momento in cui la Chiesa fu fondata da Cristo, e continua ad essere la sua finalità.

Da questa azione missionaria in senso lato (MONTAN) va distinta quella in senso stretto che il Codice definisce «l'azione per mezzo della quale la Chiesa è impiantata nei popoli o nei gruppi dove ancora non è stata radicata» (can. 786).

L'azione missionaria diretta è svolta dai missionari cioè da coloro, sacerdoti (secolari, o regolari) o anche laici, inviati dalla competente autorità ecclesiastica a compiere opera di evangelizzazione (can. 784) (3). Essi dipendono da chi governa la Chiesa particolare (Dio-cesi, Prefettura o Vicariato apostolico) nel cui ambito territoriale essi operano (can. 790). Affiancano i missionari, i catechisti cioè «fedeli laici, debitamente istruiti ed eminenti per vita cristiana, i quali sotto la guida dei missionari si dedicano a proporre la dottrina evan-gelica e a organizzare la vita liturgica della comunità e le opere di carità» (can. 785).

Metodi e tappe dell'azione missionaria sono disciplinati dai canoni 787-789 che ribadiscono i principi della gradualità del dialogo con i non credenti, della adesione libera e spontanea alla fede cattolica.

All'azione missionaria si affianca l'attività di cooperazione missionaria (can. 791) coordinata in ogni singola diocesi, da un sacerdote all'uopo delegato, e tendente a:

- promuovere le vocazioni missionarie;
- celebrare la giornata annuale per le missioni;
- promuovere iniziative e versamenti di contributi per le missioni.
-

3.L'educazione cattolica

A) Generalità

I principi fondamentali sull'educazione cristiana sono contenuti nella dichiarazione conci-liare «Gravissimum educationis» e ribaditi nei canoni 793-795.

Essi possono così riassumersi:

- tutti gli uomini, in forza della loro dignità di persona hanno il diritto inalienabile ad una educazione corrispondente al proprio fine e che convenga alla loro indole;
- primi e principali responsabili dell'educazione sono i genitori; quelli cattolici soprattutto hanno il diritto dovere di educare la prole e di scegliere quei mezzi e quelle istituzioni attraverso i quali, secondo le circo-stanze di luogo, possono provvedere nel modo più appropriato all'educazione cattolica dei figli;
- è diritto dei genitori di usufruire, da parte della società civile, degli aiuti necessari per provvedere alla educazione cattolica dei figli;
- è diritto-dovere della Chiesa di concorrere nell'opera educativa: ciò per due ragioni fondamentali che MONTAN ci suggerisce, definendo la prima di «diritto comune», la seconda di «diritto divino»:

1) la Chiesa è una società umana capace di impartire l'educazione;

2) alla Chiesa «è stata affidata da Dio la missione di aiutare gli uomini perché siano in grado di pervenire alla pienezza della vita cristiana» (can. 794).
Ciò premesso esaminiamo la normativa del Codice relativa all'educazione cristiana seguendo la tripartizione in proposito adottata.

B) Le scuole

La scuola è considerata un mezzo fondamentale per l'educazione dei fedeli ed un aiuto concreto offerto ai genitori nell'opera educativa (can. 796, § 1); ne consegue il diritto-dovere dei genitori e degli insegnanti di collaborare tra loro (can. 796, § 2).

I genitori devono essere liberi di scegliere la scuola per i loro figli (can. 797) e preferire quelle ove si provvede alla educazione cattolica (can. 798); nel contempo i genitori hanno il dovere (can. 799) di cooperare perché la legislazione scolastica statale contempli anche la formazione religiosa e morale secondo la coscienza dei genitori .

Come opportunamente precisato dalla Lettera circolare sull'insegnamento della religione nella scuola della Congregazione per l'educazione cattolica (5 maggio 2009), l'insegnamento della religione è differente e com-plementare alla catechesi, in quanto è insegnamento scolastico che non richiede l'adesione di fede, ma trasmette le conoscenze sull'identità del cristianesimo e della vita cristiana. Inoltre, esso arricchisce la Chiesa e l'uma-nità di laboratori di cultura e umanità.

La Chiesa ha il diritto di istituire e dirigere scuole di qualsiasi disciplina, genere e grado (can. 800) e i fedeli sono tenuti a favorirne la fondazione e a sostenerle.

Tale diritto viene esercitato in pratica:

a) dagli istituti religiosi che hanno la missione specifica dell'educazione (can. 801), tramite proprie scuole;

b) dal Vescovo diocesano che deve curare la fondazione di scuole, anche professionali e tecniche nelle quali venga trasmessa «una educazione impregnata di spirito cristiano» (can. 802).

Si tratta in effetti delle scuole cattoliche intendendosi comunque per tali, giusta il can. 803, quelle dirette dalla competente autorità ecclesiastica o da una persona giuridica ecclesiastica pubblica ovvero riconosciute come tali con un documento scritto dell'autorità ecclesiastica.

La vigilanza su dette scuole è affidata al Vescovo diocesano (can. 806) il quale ha anche il compito di nomina-re, approvare e, eventualmente rimuovere gli insegnanti di religione in tutte le scuole private e statali, ·"·cattoliche e non (cann. 804 e 805).

C) Università cattoliche e altri istituti di studi superiori

La Chiesa ritiene suo diritto istituire e dirigere Università di studi (simili a quelle statali, quindi da non confondersi con le università e le facoltà ecclesiastiche di cui alla successiva, che contribuiscano (can. 807):

a) ad una più profonda cultura degli uomini;

b) ad una più piena promozione della persona umana;

c) ad adempiere, altresì, la funzione di insegnare della Chiesa stessa.

È cura particolare delle Conferenze Episcopali promuovere la costituzione, nel proprio territorio, di università degli studi, o almeno facoltà, nelle quali le diverse discipline, pur nella salvaguardia della loro autonomia scien-tifica, siano insegnate e studiate tenendo conto della dottrina cattolica (can. 809).
Nessuna università di studi, anche se di fatto cattolica, potrà denominarsi ufficialmente cattolica senza il consenso della competente autorità ecclesiastica (can. 808).
È dovere dell'autorità ecclesiastica, in particolare le Conferenze Episcopali e i Vescovi diocesani interessati, vigilare sulla nomina dei docenti (7) (provocandone eventualmente la rimozione) e sulla fedele osservanza dei principi della dottrina cattolica (can. 810).
Nelle università cattoliche deve essere eretta la facoltà, o l'istituto o almeno la cattedra di teologia in cui ven-gano impartite lezioni anche agli studenti laici (can. 811) e i cui insegnanti abbiano apposito mandato dall'au-torità ecclesiastica competente (can. 812).
Quanto il Codice prevede per le università si applica a tutti gli altri istituti di studi superiori (can. 814).

D) Università e facoltà ecclesiastiche

La Chiesa, in forza del suo munus docendi, rivendica (can. 815) la competenza di istituire proprie università o facoltà ecclesiastiche per:
a) l'investigazione delle discipline sacre o connesse con le sacre;
b) istruire scientificamente gli studenti nelle medesime discipline.
Tali istituti possono esistere solo se eretti o approvati dalla Sede Apostolica alla quale compete la loro superio-re direzione e l'approvazione dei relativi statuti e piano degli studi (can. 816); solo così essi possono conferire gradi accademici con effetti canonici (can. 817).
La disciplina relativa agli studi accademici ecclesiastici è contenuta, nelle sue linee essenziali nella Costituzio-ne apostolica di Giovanni Paolo II «Sapientia christiana» del 29-4-1979.
Nell'impossibilità di fare una elencazione degli istituti in argomento, disseminati in tutto il mondo, ci limitiamo a citare, tra i più importanti e più conosciuti, alcuni di quelli aventi sede in Roma quali:
a) la Pontificia Università Gregoriana retta dai Padri della Compagnia di Gesù;
b) la Pontificia Università Lateranense;
c) i pontifici Atenei: Angelicum dei Padri Domenicani, S. Anselmo dei Padri Benedettini, Antonianum dei Frati Minori Osservanti, Salesiano dei Padri Salesiani di Don Bosco.

4. Gli strumenti di comunicazione sociale

La Chiesa annette enorme importanza a quegli strumenti che per la loro natura sono in grado di raggiungere e influenzare non solo i singoli individui ma moltitudini di persone e

l'intera società; cioè gli strumenti di comunicazione sociale (stampa, cinema, radio, Tv, internet etc.).
Il can. 822, direttamente ispirato al decreto conciliare «Inter mirificas», esorta i pastori della Chiesa a «utilizzare tali strumenti» e a «istruire i fedeli sul dovere che hanno di cooperare perché l'uso di essi sia vivificato da spirito umano e cristiano».
I fedeli comunque interessati all'uso e alla organizzazione degli strumenti di comunicazione sociale, debbono prestare la loro collaborazione alle attività pastorali in modo che a mezzo loro la Chiesa, anche con tali strumen-ti, possa esercitare efficacemente la sua missione (can. 822, § 3).
I pastori della Chiesa hanno il diritto-dovere di vigilare perché, con l'utilizzazione di questi mezzi, non si rechi danno alla fede e ai costumi (can. 823, § l) (8).

Documenti

La Chiesa nelle sue diverse articolazioni usa ampiamente dei mezzi di comunicazione di massa ed è anzi incentivata a farlo dalla Lettera Apostolica «Il rapido sviluppo» di Giovanni Paolo II del 24 gennaio 2005 rivolta ai responsabili delle comunicazioni sociali.
Si tratta di un documento con il quale si ribadisce che la Chiesa accoglie e segue con speciale cura quelle forme di comunicazione che più direttamente riguardano lo spirito dell'uomo e che hanno aperto nuove vie per comunicare, con massima facilità, notizie, idee e insegnamenti d'ogni genere. Nella lettera si afferma che la Chiesa non è chiamata soltanto ad usare i media per diffondere il Vangelo ma, oggi più che mai, ad integrare il messaggio salvifico nella nuova cultura che i potenti strumenti della comunicazione creano ed amplificano.

I canoni 823-830 dettano norme particolari per quanto concerne la pubblicazione di libri e di altri scritti che tocchino la fede o i costumi esigendone il preventivo esame e l'autorizzazione per la stampa (il cd. imprimatur) da parte della competente autorità ecclesiastica che, di regola, è l'Ordinario del luogo proprio dell'autore oppure l'Ordinario del luogo nel quale il libro viene effettivamente stampato (can. 824, § 1). I membri degli ordini religiosi necessitano, inoltre, anche della licenza del proprio Superiore maggiore (can. 832).

Per il giudizio sulle pubblicazioni è di norma costituito un apposito censore presso la Curia diocesana, salva la facoltà della Conferenza Episcopale di designare uno o più censori, di elevate qualità, da mettere a disposizione dei Vescovi del proprio territorio .

Norme particolari sono previste per le versioni delle Sacre Scritture (can. 825), i libri liturgici (cann. 826 e 838), i catechismi (can. 827), le collezioni dei decreti o atti editi da una autorità ecclesiastica (can. 828).

Va rilevato che, fermo restando il diritto-dovere dei pastori della Chiesa di «riprovare gli scritti che portino danno alla retta fede o ai buoni costumi» (can. 823, § l) l'indice dei libri proibiti (lndex librorum proibitorum) redatto e aggiornato dalla Congregazione per la dottrina della fede non ha più forza di legge ecclesiastica (con le annesse censure) pur rimanendo moralmente impegnativo.

5. La professione di fede

Il can. 833 elenca le categorie di persone che sono tenute ad emettere la professione di fede

secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica (10).

Obbligati ad emettere personalmente detta professione sono:

1) tutti coloro che partecipano al Concilio ecumenico o particolare, al Sinodo dei Vescovi e al Sinodo diocesano;

2) coloro che sono promossi alla dignità cardinalizia;

3) coloro che sono promossi all'episcopato o sono equiparati al Vescovo diocesano;

4) l'Amministratore diocesano;

5) i Vicari generali, episcopali e giudiziali;

6) i parroci, il rettore e gli insegnanti di teologia e filosofia nei seminari, all'inizio dell'as-sunzione dell'incarico; quelli che devono essere promossi all'ordine del diaconato;

7) il rettore dell'università ecclesiastica o cattolica, i docenti che insegnano in qualsiasi università discipline pertinenti alla fede e ai costumi, all'inizio dell'assunzione dell'in-carico;

8) i Superiori negli istituti religiosi clericali e nelle società di vita apostolica clericali, a norma delle costituzioni.

Lezione 9

La funzione di santificare della Chiesa

Premessa

La realtà della Chiesa, come sappiamo, è quella di provvedere ad essere strumento di salvezza e di santificazione del popolo di Dio.
L'attività che la Chiesa svolge al riguardo è compresa in un ambito molto vasto che il Codice ha inteso disciplinare con un apposito Libro (il quarto) dedicato a tutte le forme attraverso le quali si realizza il munus sanctificandi.
Seguendo lo schema del Codice tratteremo:

- nella Sezione I, della liturgia e del culto divino in generale;
- nella Sezione II, dei Sacramenti e della loro amministrazione (con esclusione del matrimonio cui è dedicato un capitolo a parte per la rilevanza che tale sacramento ha in campo canonico);
- nella Sezione III, degli altri atti del culto divino quali i sacramentali, la liturgia delle ore, le esequie ecclesiastiche, il culto dei santi, il voto e il giuramento;
- nella Sezione IV, dei luoghi e dei tempi sacri.

Sezione Prima

Liturgia e culto

1. Sacra liturgia: concetto e definizione

La Chiesa adempie in modo particolare la funzione di santificare, mediante la sacra liturgia che il Codice, ispirandosi alla costituzione conciliare «Sacrosanctum concilium», definisce (can. 834):

«L'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo, nel quale, per mezzo di segni visibili:

- viene significata e realizzata, in modo proprio a ciascuno, la santificazione degli uomini;

-viene esercitato dal Corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal Capo e dalle membra, il culto di Dio, pubblico integrale».

Tale definizione mette in luce i due momenti tipici e inscindibili di ogni azione liturgica (realizzata attraverso i segni visibili di cui si è fatto cenno): la santificazione e l'esercizio del culto divino.

La Chiesa, comunque, adempie la sua funzione di santificare, non solo con le azioni liturgiche ma anche con altri mezzi quali la preghiera, le opere di penitenza e di carità, i pii e sacri esercizi (can. 839).

2. Il culto divino

Culto divino è, come nota MOSTAZA, «l'omaggio tributato a Dio per la sua bontà infinita e per il suo sovrano dominio su tutte le cose».

Esso si realizza in maniera pubblica e integrale se risponde a tre requisiti (can. 834, § 2):

- sia offerto in nome della Chiesa;
- da persone legittimamente incaricate (ministri di culto);
- mediante atti approvati dall'autorità ecclesiastica.

Ricordiamo che le azioni liturgiche non sono azioni private dei singoli, bensì celebrazioni della Chiesa stessa quale sacramento di unità cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei Vescovi, anche se i singoli membri del popolo di Dio sono interessati ad esse in modi diversi derivanti dagli ordini, dalle funzioni, dalla diretta partecipazione (can. 837). Le azioni liturgiche, importando per loro natura una celebrazione comunitaria, debbono aver luogo, di regola, con la presenza e la partecipazione attiva dei fedeli .

Exemplum Il Canone 837 del Codice di Diritto Canonico stabilisce che le azioni liturgiche non sono atti privati, ma celebrazioni della Chiesa stessa in quanto "sacramento di unità", ovvero popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei Vescovi.

Pertanto, gli esempi di culto divino pubblico (o azioni liturgiche) ai sensi di questo canone includono:

- **La Celebrazione Eucaristica (Messa):** È la forma principale di culto, in cui la Chiesa manifesta la sua unità.
- **La Celebrazione dei Sacramenti:** Battesimo, Confermazione, Penitenza, Unzione degli Infermi, Ordine e Matrimonio, quando celebrati secondo i riti approvati dalla Chiesa.
- **La Liturgia delle Ore:** La preghiera ufficiale della Chiesa che santifica le diverse ore della giornata.
- **I Sacramentali:** Segni sacri istituiti dalla Chiesa (come benedizioni, esorcismi, consacrazioni) che imitano i sacramenti e producono effetti, specialmente spirituali.
- **Celebrazioni in santuari o pellegrinaggi:** Azioni cultuali in luoghi specifici che manifestano la fede della comunità.

Queste azioni implicano l'intero corpo della Chiesa e vedono la partecipazione dei fedeli secondo la diversità dei loro ordini e funzioni.

3. I soggetti della liturgia e del culto divino

L'esercizio della funzione di santificare compete, anzitutto, (in via normale) a coloro che hanno ricevuto il sacramento dell'Ordine (ministri sacri) e precisamente:

a) ai Vescovi i quali sono i grandi sacerdoti e principali dispensatori dei misteri di Dio, moderatori, promotori e custodi di tutta la vita liturgica nella Chiesa particolare loro affidata (can. 835, § l);

b) ai presbiteri, pur essi partecipi del sacerdozio di Cristo come suoi ministri sotto l'autorità del Vescovo, consacrati per celebrare il culto divino e santificare il popolo (can. 835, § 2);

c) ai diaconi che partecipano alla celebrazione del culto divino, secondo le norme prescritte (can. 835, § 3).

Nella funzione di santificare hanno una parte loro propria anche i fedeli laici soprattutto con l'attiva partecipazione alla liturgia eucaristica: in modo particolare partecipano alla stessa funzione i genitori, conducendo la vita coniugale secondo lo spirito cristiano e attendendo alla educazione cristiana dei figli (can. 835, § 4).

4. La disciplina della liturgia

Essa è di esclusiva competenza dell'autorità della Chiesa e precisamente della Santa Sede e dei Vescovi diocesani (can. 838).

In particolare:

alla Santa Sede spetta disciplinare la sacra liturgia della Chiesa universale, pubblicare i libri liturgici (ad es. messali, rituali, breviari) e vigilare per la fedele osservanza delle, norme liturgiche: tutto ciò avviene, in particolare, a mezzo della Sacra Congregazione del Culto divino e la disciplina dei Sacramenti;

Documenti

In relazione ai libri liturgici, a cura della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti è stata emanata il 7 maggio 2001 la quinta istruzione per la retta applicazione della Costituzione sulla Sacra Liturgia del Concilio Vaticano II, dal titolo «Liturgiam authenticam». L'istruzione si propone di esporre, in una nuova formulazione, i principi che devono governare le traduzioni nelle varie lingue moderne dei testi della Liturgia romana, offrendo in tal senso ai Vescovi un prezioso strumento che permette di dirigere in modo attivo e personale le varie fasi di preparazione delle traduzioni.
Scopo della nuova normativa è che le traduzioni non diventino interpretazioni e parafrasi che rischiano di far perdere la ricchezza e la profondità dottrinale del testo latino originale, ma che assicurino ai fedeli l'autentico patrimonio liturgico trasmesso dagli Apostoli e dai Padri della Chiesa, salvaguardando così anche l'unità del Rito.

b) le Conferenze Episcopali hanno, invece, il compito di preparare le versioni, nelle lingue correnti, dei libri liturgici e curarne la pubblicazione, previa autorizzazione della Santa Sede;

c) il Vescovo diocesano può, nei limiti della sua competenza, impartire norme, in materia liturgica, obbligatorie e vincolanti per tutti i fedeli della propria Chiesa particolare.

Documenti

Il 9 aprile 2002 la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti ha emanato il Direttorio che definisce principi e orientamenti su pietà popolare e liturgia. In tale documento si ribadisce che la religiosità popolare, che si esprime in forme diversificate e diffuse, quando è genuina, ha come sorgente la fede e dev'essere, pertanto, apprezzata e favorita. Essa, nelle sue manifestazioni più autentiche, non si contrappone alla centralità della sacra liturgia, ma, favorendo la fede del popolo che la considera una sua connaturale espressione religiosa, predispone alla celebrazione dei sacri misteri. li corretto rapporto tra queste due espressioni di fede deve tener presenti alcuni punti fermi e, tra questi, innanzitutto che la liturgia è il centro della vita della Chiesa e nessun'altra espressione religiosa può sostituirla od essere considerata allo stesso livello. È

importante ribadire, inoltre, che la religiosità popolare ha il suo naturale coronamento nella celebrazione liturgica, verso la quale, pur non confluendovi abitualmente, deve idealmente orientarsi, e ciò deve essere illustrato con un'appropriata catechesi.

Sezione Seconda

I sacramenti

1. Generalità

I sacramenti, istituiti da Cristo Signore e affidati alla Chiesa, sono i principali mezzi di santificazione e di salvezza.
Il can. 840 li definisce «segni e mezzi mediante i quali la fede viene espressa e irrobustita, si rende culto a Dio e si compie la santificazione degli uomini, e pertanto concorrono sommamente a iniziare, confermare e manifestare la comunione ecclesiale».
I sacramenti sono sette: Battesimo, Confermazione (cd. Cresima), Eucaristia, Penitenza, Unzione degli infermi, Ordine sacro, Matrimonio; di essi il Battesimo (detto la «porta dei sacramenti») è propedeutico agli altri nel senso che chi non è stato battezzato non può essere ammesso validamente agli altri sacramenti (can. 842, § 1).

Per quanto concerne gli effetti:

1) dal punto di vista teologico conferiscono la grazia ex opere operato, cioè per sé stessi, in forza dello stesso rito sacramentale, indipendentemente dai meriti sia di chi li amministra che di colui che li riceve;
2) dal punto di vista giuridico producono delle qualificazioni (il Battesimo conferisce la qualità di fedele, l'Ordine sacro, lo status clericale etc.).

Le qualificazioni impresse dal Battesimo, dalla Confermazione e dall'Ordine conferiscono un segno spirituale indelebile (carattere) che si imprime nell'anima e conferisce un potere spirituale (o quello passivo di ricevere gli altri sacramenti, o quello attivo di amministrarli): di conseguenza non possono essere ripetuti (can. 845).

2. Celebrazione, amministrazione e recezione dei sacramenti

I sacramenti sono gli stessi per tutta la Chiesa e di essa costituiscono il divino deposito; spetta, pertanto, esclusivamente alla suprema autorità della Chiesa approvare o definire i requisiti per la loro validità e stabilire gli elementi che riguardano la liceità della loro celebrazione, amministrazione e recezione nonché il rito da osservarsi (can. 841) .
La celebrazione dei sacramenti avviene secondo dei riti che devono essere seguiti fedelmente (senza aggiunte, omissioni o modifiche) secondo i libri liturgici approvati dalla competente autorità ecclesiastica (can. 846).
La somministrazione di un sacramento non può essere negata a chi lo richieda, con buona disposizione di animo e non abbia impedimenti giuridici canonici alla sua recezione (can. 843).
I ministri cattolici di regola amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici i quali, a loro volta, li ricevono lecitamente dai soli ministri cattolici (can. 844, § 1).

Le norme, tuttavia, prevedono e consentono che, in caso di necessità e purché sia evitato il pericolo di errore o di indifferentismo, i fedeli cattolici possano lecitamente ricevere i sacramenti della Penitenza, Eucarestia e Un□ione degli infermi da un ministro acattolico qualora si trovino nell'impossibilità fisica o morale di rivolgersi ad un ministro cattolico. A loro volta i ministri cattolici possano amministrare i tre detti sacramenti a membri di Chiese che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica (v. per i dettagli: can. 844, § 2, § 3, § 4, § 5).

3. Il Battesimo

A) Definizione

Il Battesimo è il sacramento necessario, di fatto o almeno nel desiderio, per la salvezza, mediante il quale gli uomini:

a) vengono liberati dai peccati (soprattutto da quello originale);

b) sono rigenerati come figli di Dio;

c) vengono incorporati nella Chiesa, con un carattere indelebile (can. 849).

Esso è definito dal Codice porta dei sacramenti in quanto chi non ha ricevuto il Battesimo non può essere validamente ammesso agli altri sacramenti.

Per la sua validità si richiede il lavacro di acqua pura (materia) e con le parole che esprimano la volontà di battezzare così come vuole la Chiesa (forma).

Documenti

La Congregazione per la Dottrina della Fede ai quesiti proposti sulla validità del Battesimo conferito con le formule «I baptize you in the name of the Creator, and of the Redeemer, and of the Sanctifier» o «I baptize you in the name of the Creator, and of the Liberator, and of the Sustainer» e devono essere battezzate in forma assoluta (cioè non sotto condizione) le persone che sono state battezzate con queste formule, ha risposto negativamente al primo quesito e affermativamente al secondo (1 ° febbraio 2008).
La risposta riguarda il dubbio sulla validità del Battesimo conferito con due formule in lingua inglese nell'ambito della Chiesa cattolica. Il dubbio, ovviamente, non concerne l'inglese, ma la formula in se stessa, che potrebbe essere espressa anche in un'altra lingua.
Il Battesimo conferito nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo obbedisce al comando di Gesù Cristo, riferito alla fine del Vangelo secondo Matteo che la formula battesimale deve esprimere. Le varianti alla formula battesimale, in base alle designazioni delle Persone Divine diverse da quelle bibliche, provengono dalla cosiddetta teologia femminista. Al fine di evitare la menzione del Padre e del Figlio, in quanto parole «maschiliste», esse vengono sostituite con altri nomi. Tali varianti, però, sovvertono la fede nella Trinità. La risposta della Congregazione per la Dottrina della Fede costituisce una dichiarazione dottrinale autentica, la quale ha effetti canonici e pastorali di grande portata. Infatti, afferma implicitamente che le persone che sono state battezzate o saranno battezzate nell'avvenire con le formule in questione in realtà non sono battezzate. Quindi devono essere trattate a tutti gli effetti canonici e pastorali con gli stessi criteri giuridici delle persone che il Codice di Diritto Canonico mette sotto la categoria generale di non battezzati.

B) Celebrazione

Il Battesimo viene amministrato secondo il rito prescritto dai libri liturgici (can. 850): in caso di urgente necessità è sufficiente osservare ciò che è richiesto per la validità del sacramento (lavacro in acqua e formula verbale prevista).

Esso, con l'osservanza delle disposizioni della Conferenza Episcopale, viene conferito, a seconda dei luoghi, per immersione o per infusione (can. 854) ma sempre con acqua che, salvo i casi di necessità, deve essere sempre benedetta secondo le disposizioni liturgiche (can. 853).

Il Battesimo, di regola, deve essere celebrato di domenica (can. 856) e nella chiesa parrocchiale (can. 857) ove è prescritta la presenza di apposita fonte battesimale (can. 858).

Salvo casi di necessità, è vietato conferire il battesimo nelle case private, negli ospedali o case di cura in genere (can. 860).

C) Il ministro

Ministri ordinari del Battesimo sono il Vescovo, il sacerdote, il diacono, fermo restando che il Battesimo è una funzione propria del parroco (cann. 861 e 530, § 1).

In caso di assenza o impedimento di costoro, il Battesimo può essere legittimamente amministrato dal catechista o da altra persona incaricata dal Vescovo diocesano: in caso di necessità (ad es. imminente pericolo di vita) chiunque, anche un infedele, può conferire il battesimo, purché, ricorda il can. 861 § 2, mosso da retta intenzione (cioè intenda fare ciò che fa la Chiesa).

Se si tratta di battezzare una persona che abbia superato i quattordici anni, è prescritto che ne venga informato preventivamente il Vescovo diocesano perché, se lo ritiene, vi provveda personalmente (can. 863).

D) I battezzandi

Battezzando o catecumeno, quindi capace di ricevere il battesimo, è ogni persona non ancora battezzata (can. 864) (5).

Bisogna al riguardo distinguere tra adulti e bambini:

- l'adulto può essere battezzato se ha manifestato la volontà di ricevere il sacramento, sia sufficientemente istruito nelle verità di fede e sui doveri cristiani e abbia seguito un periodo di catecumenato (cann. 851 e 865);

- per il bambino è necessario che consentano al Battesimo i genitori (o almeno uno di essi) ovvero chi ne fa le veci e che vi sia, nel contempo, la fondata speranza che egli sarà educato nella religione cattolica (can. 868). Ricordiamo che i genitori hanno l'obbligo di far battezzare i figli entro le prime settimane di vita (can. 867).

Il can. 871 prevede che si battezzino, per quanto possibile, i feti abortivi, se vivi.

Va aggiunto che in dottrina viene discussa anche la possibilità e la validità del battesimo del feto in utero matris.

E) I padrini

Al battezzando, per quanto possibile, deve essere dato un padrino (o madrina), che non può essere il genitore, e che ha il compito di assistere il battezzato, adulto o bambino, nella formazione cristiana (can. 872).
Il padrino deve essere designato dal battezzando o dai suoi genitori ed avere l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo compito (can. 873, § 1).
In relazione agli obblighi che assume, egli deve essere cattolico, aver compiuto i sedici ann,i, aver ricevuto i sacramenti della Confermazione e della Eucaristia, non essere colpito da alcuna pena canonica e condurre una vita consona alla fede e all'incarico che assume (can. 874, § 1).

F) Prova e annotazione del Battesimo

Chiunque amministra il Battesimo deve fare in modo che, in assenza del padrino, vi sia almeno un testimone che possa provare il conferimento del Battesimo stesso (can. 875).
Il parroco del luogo dell'avvenuta celebrazione deve sollecitamente registrare, nell'apposito libro dei battezzati, i nomi dei battezzati (con data e luogo di nascita) indicando le generalità del ministro, dei genitori, del padrino e degli eventuali testimoni nonché data e luogo del Battesimo (can. 877).
Se il Battesimo non è stato celebrato dal parroco proprio, né alla sua presenza, il ministro del Battesimo, chiunque esso sia, è tenuto ad informarne il parroco della parrocchia, nei cui ambito è stato amministrato, perché provveda alle opportune registrazioni (can. 878).

4. La Confermazione

A) Definizione

La Confermazione, comunemente conosciuta come Cresima, è il sacramento per mezzo del quale i battezzati, proseguendo il cammino dell'iniziazione cristiana, «sono arricchiti del dono dello Spirito Santo e vincolati più intimamente alla Chiesa in modo che chi lo riceve venga corroborato e sia più strettamente obbligato ad essere, con le parole e le opere, testimone di Cristo e a diffonderne e a difenderne la fede» (can. 879).
La confermazione, al pari del Battesimo e dell'Ordine sacro, è un sacramento che imprime un carattere indelebile e va, quindi, ricevuto una sola volta.

8) Celebrazione e ministro

Il sacramento della Confermazione viene conferito mediante l'unzione del crisma (materia) sulla fronte, a mezzo dell'imposizione delle mani e le parole prescritte nei libri liturgici (forma) (can. 880).
Come regola la celebrazione avviene in chiesa e durante la Messa, ma eccezionalmente anche fuori della Messa e in qualsiasi luogo degno (can. 881).
Ministro ordinario della Confermazione è il Vescovo, ma il sacramento può essere conferito anche da un sacerdote cui questa facoltà sia stata concessa o per diritto comune o per espresso mandato (can. 882): i loro poteri sono dettagliatamente precisati nei canoni 883: - 888 cui'. rimandiamo, facendo comunque presente che, in pericolo di morte, la Confermazione può essere conferita sia dal parroco che da qualsiasi sacerdote.

C) I confermandi e i padrini

È capace di ricevere la Confermazione ogni battezzato (can. 889).
Fuori del pericolo di morte, si richiede perché il fedele avente l'uso di ragione possa ricevere lecitamente la confermazione, che egli:
sia adeguatamente preparato;
- sia opportunamente disposto;
- sappia e voglia rinnovare le promesse battesimali (can. 889, § 2).

Salvo il pericolo di morte o altre gravi cause che suggeriscano differentemente, per l'età della Confermazione vanno seguite le consuetudini locali o le determinazioni della Conferenza Episcopale (can. 891) (9).
Come il battezzando, anche il cresimando deve essere assistito da un padrino che opportunamente sarà quello che ha assolto tale compito per il Battesimo (can. 893, § 2).
Il compito del padrino è provvedere che il confermato «si comporti come un vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti il sacramento» (can. 892): i requisiti sono gli stessi richiesti per i padrini dei battezzandi.

D) Prova e annotazione dell'avvenuta Confermazione

Dell'avvenuta Confermazione deve essere fatta registrazione nel libro dei cresimati esistente presso la Curia diocesana annotando luogo e data, generalità del cresimato, nome del ministro, dei genitori e del padrino (can. 895). Deve essere informato anche il parroco del luogo di Battesimo del confermato, perché sia fatta annotazione nel libro dei battezzati.

5.La Santissima Eucaristia

A) Definizione

La Santissima Eucaristia è il sacramento più grande (augustissimum). In essa è presente, viene offerto e si riceve Cristo Signore; per essa la Chiesa continuamente vive e cresce (can. 897).
Il sacrificio eucaristico è, a un tempo:
- memoriale della morte e della resurrezione del Signore;
- continuazione nei secoli del sacrificio della Croce.

Attraverso di esso, che è il culmine e la fonte di tutto il culto e della vita cristiana, si manifesta e si realizza l'unità del Popolo di Dio e si compie l'edificazione del Corpo mistico di Cristo.
Ne consegue che tutti gli altri sacramenti e tutte le opere di apostolato sono strettamente unite alla Santissima Eucaristia e ad essa finalizzati.
Perciò tutti i fedeli debbono avere nel massimo onore la Santissima Eucaristia (can. 898) e, di conseguenza:
partecipare attivamente nella celebrazione di questo augusto Sacrificio (S. Messa);
ricevere con frequenza e massima devozione questo sacramento (S. Comunione);
venerarlo con la massima adorazione (adorazione eucaristica).

B) La celebrazione eucaristica: i ministri

La celebrazione eucaristica (più correntemente nota come S. Messa) è dal Codice definita (can. 899, § 1) «azione dello stesso Cristo e della Chiesa, nella quale Cristo Signore, mediante il ministero di un sacerdote, offre a Dio Padre se stesso, sostanzialmente presente sotto le specie del pane e del vino e si comunica (cioè si dona) in cibo spirituale ai fedeli che così si associano alla sua offerta».

L'assemblea (sinassi) eucaristica, in cui il popolo di Dio è chiamato a radunarsi in unità, è presieduta dal Vescovo o, in dipendenza dalla sua autorità, da un presbitero i quali agiscono «in persona Christi». Tutti i fedeli che prendono parte, sia chierici sia laici, concorrono partecipandovi ciascuno a suo modo secondo il proprio ordine e la diversità di compiti liturgici (can. 899, § 2).

Occorre pertanto che la celebrazione eucaristica sia ordinata in modo che tutti coloro i quali vi prendono parte, traggano da essa i frutti più abbondanti, per il cui conseguimento Cristo Signore ha istituito il sacrificio eucaristico (can. 899, § 3).

Ministro del sacramento, in grado di celebrare l'Eucaristia nella persona di Cristo, è il solo sacerdote validamente ordinato e che non ne sia impedito canonicamente (can. 900). Il sacerdote ha il diritto di applicare la Messa per chiunque, sia per i vivi che per i defunti (can. 901).

Se l'utilità dei fedeli non esige o non suggerisce diversamente, è auspicabile che i sacerdoti concelebrino l'Eucaristia (can. 902): la concelebrazione eucaristica, in pratica, è molto diffusa soprattutto nelle solennità liturgiche e nelle assemblee di presbiteri.

Ai sacerdoti è raccomandata caldamente la celebrazione quotidiana dell'Eucaristia (can. 904); non è consentito, però, celebrare più di una volta al giorno (can. 905, § 1): il Vescovo diocesano, tuttavia, nel caso vi sia scarsità di sacerdoti e lo richiede la necessità pastorale, può autorizzare i sacerdoti a celebrare due volte al giorno (cd. binazione) e, nelle domeniche e feste di precetto, anche tre (cd. trinazione) (can. 905, § 2). In ogni caso, salvo vi sia un giusto e ragionevole motivo, il sacerdote non può celebrare il Sacrificio eucaristico senza la presenza di almeno qualche fedele (can. 906). Ministri ordinari per la distribuzione della sacra comunione sono il Vescovo, il sacerdote, il diacono; ministro straordinario, nei casi lo esigano la utilità e necessità pastorale, è l'accolito o anche un altro fedele che ne abbia avuto mandato (can.911).

Il diritto-dovere di recare l'Eucaristia agli infermi sotto forma di Viatico, compete di regola al parroco, ai vicari parrocchiali, ai cappellani nonché ai Superiori di istituti religiosi clericali o società di vita apostolica (limitatamente ai membri della casa); in caso di necessità ad ogni ministro della comunione (can. 911).

C) Tempo, luogo e riti della celebrazione

La celebrazione e la distribuzione dell'Eucaristia (che può avvenire in qualunque giorno e ora non proibiti dalle norme liturgiche: can. 931) deve di norma essere compiuta in un luogo sacro, sopra un altare dedicato o benedetto: se lo richiede la necessità, anche fuori del luogo sacro ma in un luogo decoroso (in loco honesto) su un tavolo ricoperto della tovaglia e del corporale (can. 932).

Per una giusta causa e con licenza espressa dell'Ordinario del luogo, è consentito al sacerdote celebrare l'Eucarestia nel tempio di qualche Chiesa o comunità ecclesiale non avente piena comunione con la Chiesa cattolica (,933

ll sacrificio eucaristico deve essere celebrato con pane di frumento e vino di uva non corrotti, aggiungendo al vino qualche goccia d'acqua (can. 924).,

Non è assolutamente lecito (nefas est) anche in caso di estrema necessità, consacrare una materia senza l'altra o anche l'una e l'altra però fuori della celebrazione eucaristica (can. 927).

La celebrazione può avvenire sia in lingua latina che in altra lingua purché il testo liturgico sia legalmente approvato (can. 928).

Documenti

Con lettera apostolica in forma di motu proprio Surnmorurn Pontificum di papa Benedetto XVI, pubblicata il 7 luglio 2007 sono state dettate le indicazioni giuridiche e liturgiche per la celebrazione della cosiddetta messa tridentina (più conosciuta come messa tradizionale in latino), ovvero l'Eucarestia secondo il Messale, codificato al tempo del Concilio di Trento e aggiornato nel 1962 da papa Giovanni XXIII, in vigore nell'intera Chiesa cattolica di rito romano fino al 6 marzo 1965; tali disposizioni sono entrate in vigore il 14 settembre 2007. Il documento è accompagnato da una lettera del Papa, con cui spiega ai Vescovi e ai fedeli i motivi, lo spirito e gli scopi del suo atto respingendo sia il timore che venga intaccata l'autorità del Concilio Vaticano II e che una delle sue decisioni essenziali - la riforma liturgica - venga messa in dubbio, sia quello che una più ampia possibilità dell'uso del Messale del 1962 avrebbe portato a disordini o addirittura a spaccature nelle comunità parrocchiali.
Con tale documento Benedetto XVI auspica che questa apertura possa contribuire anche a riportare nella piena comunione con Roma quei fedeli che se ne sono distaccati non accettando alcuni contenuti del Concilio Ecumenico Vaticano II e le riforme che ne sono seguite, soprattutto la riforma liturgica di Paolo VI introdotta nel 1970.

D) Partecipazione alla Santissima Eucaristia

Può è deve essere ammesso alla sacra comunione ogni battezzato, il quale non ne abbia la proibizione dal diritto (can. 912). Occorre, comunque, che egli possegga una sufficiente conoscenza e un'accurata preparazione, in modo da poter percepire il mistero di Cristo e essere in grado di assumere con fede e devozione il Corpo del Signore (can. 913, § 1).
A tal uopo è dettagliatamente regolata l'ammissione dei fanciulli alla sacra comunione (cd. prima comunione) (cann. 913, § 2, e 914).
Per ricevere lecitamente la sacra comunione debbono sussistere determinati requisiti:
a) legali: non possono essere ammessi gli scomunicati e gli interdetti nonché tutti coloro che ostinatamente perseverino in un grave peccato manifesto (can. 915);
b) spirituali: chi ha la consapevolezza di essere in peccato grave non può comunicarsi (e, tantomeno, se sacerdote celebrare la Messa) senza aver premesso la confessione sacramentale o, se ciò sia impossibile, un atto di contrizione perfetta (che include il proposito di confessarsi al più presto) (can. 916);

c) fisici: il comunicando deve essere digiuno da almeno un'ora, di cibo o bevande, escluse l'acqua e le medicine (cd. digiuno eucaristico): eccezioni sono previste per gli infermi, gli anziani e i sacerdoti che debbono binare o trinare (can. 919).

Documenti

In relazione al primo ordine dei requisiti va rilevato che alcuni teologi e canonisti hanno sostenuto che il can. 915 non sarebbe applicabile ai fedeli divorziati risposati perché mancherebbero tutte le condizioni anche soggettive, richieste per l'esistenza di un peccato mortale, per cui il ministro della Comunione non potrebbe emettere ab externo un giudizio del genere.
Di fronte a questo preteso contrasto tra la disciplina del codice e gli insegnamenti costanti della Chiesa in materia, il Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi, congiuntamente con la Congregazione per la dottrina della fede e la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti ha emanato il 24 giugno 2000 una dichiarazione in cui si ricorda che l'esclusione della Comunione può aversi oltre che per indegnità interiore, anche per indegnità oggettiva, cioè quando il fedele dà vita ad una situazione che è oggettivamente in contrasto con l'insegnamento di Cristo.
Va peraltro ricordato che la dottrina e la disciplina della Chiesa su questa materia sono state ampiamente esposte nel periodo postconciliare dall'Esortazione Apostolica Familiaris consortio di Giovanni Paolo Il (22-11-1981) e richiamate nell'Esortazione postsinodale Sacramentum caritatis di Benedetto XVI (22-2- 2007). L'Esortazione, tra l'altro, ricorda ai pastori che, per amore della verità, sono obbligati a ben discernere le diverse situazioni e li esorta a incoraggiare la partecipazione dei divorziati risposati a diversi momenti della vita della Chiesa. Nello stesso tempo ribadisce la prassi costante e universale, fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla Comunione eucaristica i divorziati risposati.
La prassi della Chiesa di non ammettere alla Comunione eucaristica i fedeli divorziati risposati irregolarmente non ha alcun carattere discriminatorio; essa deriva necessariamente, anche se dolorosamente, dall'esserne essi impediti dalla condizione personale in contrasto con la verità evangelica sull'indissolubilità del matrimonio e con i conseguenti impegni liberamente assunti davanti a Dio e alla Chiesa con la celebrazione del sacramento. Il loro stato e la loro condizione di vita, anche questi liberamente scelti, «contraddicono oggettivamente a quell'unione di amore a Cristo e alla Chiesa, significata e attuata dall'Eucaristia.
Ricevere l'Eucaristia presuppone una vita di piena comunione con Cristo e con la Chiesa o di avvenuta riconciliazione mediante il sacramento della Penitenza accordata a chi, veramente pentito, ha rimosso una pratica di vita in contrasto con il matrimonio cristiano, vale a dire con quel patto d'amore «nel Signore» configurato da Dio nella creazione ed elevato nella fede a significare e attuare il «mistero grande» dell'amore di Cristo per la sua Chiesa che come tale esige l'unità e l'indissolubilità. La condizione di fedele divorziato risposato non consente di vivere in modo veritiero il mistero eucaristico per il perdurare di una unione che non è nel Signore. Da questa linea il Magistero universale della Chiesa, cui spetta interpretare autenticamente il depositum fidei, non ha mai inteso derogare.
Nondimeno nel caso di fedeli divorziati risposati, particolarmente di quelli in età avanzata o di altri che, per seri motivi, come la malattia, la presenza di figli bisognosi di aiuto o di educazione, non possono separarsi, ma assumano l'impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi, la Chiesa non preclude loro l'accesso all'assoluzione sacramentale e alla comunione eucaristica, ma domanda loro che lo facciano avendo cura di non procurare scandalo negli altri fedeli, cioè si accostino all'Eucaristia in luoghi in cui la loro condizione non è conosciuta.
Il tema dell'accesso alla comunione per i divorziati risposati è stato oggetto di dibattito del Sinodo straordinario sulla famiglia tenutosi nell'ottobre 2014 (in preparazione al Sinodo ordinario che si

celebrerà nel WJ §)1 Nella «Relatio Synodi» sui divorziati risposati si legge che diversi padri sinodali hanno insistito a favore· della disciplina attuale, in forza del rapporto costitutivo fra la partecipazione all'Eucaristia e la comu9ione con la Chiesa e il suo insegnamento sul Matrimonio indissolubile. Altri si sono espressi per un'accoglienza non generalizzata alla mensa eucaristica, in alcune situazioni particolari e a condizioni ben precise, soprattutto quando si tratta di casi irreversibili e legati a obblighi morali verso i figli che verrebbero a subire sofferenze ingiuste. L'eventuale accesso ai sacramenti - afferma ancora il testo - dovrebbe essere preceduto da un cammino penitenziale sotto la responsabilità del Vescovo diocesano. «Va ancora approfondita la questione, tenendo ben presente la distinzione tra situazione oggettiva di peccato e circostanze attenuanti».

Ogni fedele, una volta ammesso alla Santissima Eucaristia, è tenuto all'obbligo di ricevere la sacra comunione almeno una volta all'anno, di regola durante il tempo pasquale (cd. precetto pasquale) (can. 920).
È raccomandato che i fedeli si comunichino durante la stessa celebrazione eucaristica (can. 918); la sacra comunione non può, comunque, essere negata a chi per giusto motivo, la richieda fuori della messa.

A tenore dei can. 917 (nella interpretazione dell'apposita Commissione: sed. 11-7-1984) il fedele che ha già ricevuto la Santissima Eucaristia può riceverla, nel medesimo giorno, solo per un'altra volta ma solo nella celebrazione eucaristica alla quale si partecipi. La sacra comunione deve, di regola, essere amministrata sotto la sola specie del pane (ostia consacrata) ma può esserlo anche sotto entrambe le specie: in caso di necessità anche sotto la sola specie del vino (can. 925).

E) Conservazione della Santissima Eucaristia

La Santissima Eucaristia, come specie consacrata, deve essere conservata (sotto le specie del pane = ostie consacrate) nella chiesa cattedrale, in ogni chiesa parrocchiale e nella chiesa (o oratorio) annessa alla casa di un istituto religioso o di una società di vita apostolica (can. 934). Può essere conservata nella cappella privata del Vescovo (12). Tali luoghi sacri debbono restare aperti almeno qualche ora al giorno perché i fedeli possano trattenersi in preghiera (adorazione) dinanzi al Santissimo Sacramento (can. 937).

Le ostie consacrate, racchiuse in un piccolo vaso di metallo prezioso (pisside), sono custodite nel tabernacolo, situato in una parte visibile e ben distinta della chiesa, e davanti al quale brilla perennemente una lampada ad olio (cann. 938-940).

Sono previste vari tipi di venerazione pubblica del Santissimo sacramento quali: ore di adorazione, esposizioni solenni prolungate nel tempo (le cd. quarant'ore), processioni attraverso le pubbliche vie, soprattutto nella solennità del Corpo e del Sangue di Cristo (Corpus Domini) (cann. 942-944).

F) L'offerta per la celebrazione della Messa

In ogni tempo i fedeli, consapevoli delle grazie spirituali che derivano dalla celebrazione della Santissima Eucaristia, hanno richiesto ai sacerdoti la celebrazione di Messe e l'applicazione di esse secondo le proprie intenzioni (sia per i vivi che per i defunti) versando, a tal uopo, una apposita offerta.

Il Codice ha regolato minuziosamente la materia ai cann. 945-958 e ad essi rimandiamo.

Circa la natura giuridica, qualche Autore ha classificato tali offerte, per quanto spontanee, (così come quelle lasciate per l'amministrazione di ogni altro sacramento) tra i cosiddetti tributi generici, ossia tra le tasse ecclesiastiche. Ma perché da ciò non sorgessero abusi la Chiesa ha, anzitutto, precisato che i fedeli, che danno l'offerta per la celebrazione e applicazione della Messa (così come per gli altri sacramenti) «contribuiscono al bene della Chiesa» e mediante tale offerta «partecipano della sua sollecitudine per il sostentamento dei ministri sacri e delle opere» (can. 946).

Ha, quindi, ribadito che dall'offerta per le Messe «deve essere assolutamente tenuta lontana anche la sola apparenza di contrattazione o di commercio» (can. 947).

6. La Penitenza o Confessione

A) Definizione

La penitenza è quel sacramento mediante il quale i fedeli confessando al ministro legittimo con piena contrizione e con il fermo proposito di emendarsi i peccati commessi dopo il battesimo, per mezzo dell'assoluzione, impartita dal ministro stesso:

a) ottengono da Dio il perdono dei peccati (Gv. 20, 23);

b) e, contemporaneamente, vengono riconciliati con la Chiesa, che, peccando, hanno ferito (can. 959) (13).

B) Celebrazione

Nel sacramento della penitenza assume, per sua natura, una rilevanza quasi assoluta il rapporto personale diretto tra ministro e penitente.

La celebrazione ordinaria del sacramento (can. 960) si compie, pertanto, attraverso:

a) la confessione individuale e integra dei propri peccati;

b) l'assoluzione impartita al singolo penitente.

In casi eccezionali è lecita, tuttavia (can. 961), l'assoluzione generale, impartita simultaneamente a più fedeli senza la previa confessione individuale e precisamente:

"...quando vi sia imminente pericolo di morte e al sacerdote non basti il tempo per ascoltare le confessioni individuali (azioni belliche, calamità naturali, disastri etc.);

quando per scarsezza di confessori e grande affluenza di penitenti non si riuscirebbe ad ascoltare in tempo utile le confessioni dei singoli, privandoli, quindi, della grazia sacramentale e della comunione.

Colui che ha ricevuto l'assoluzione generale deve. però. una volta cessato lo stato di pericolo o di necessità, accostarsi quanto prima alla confessione individuale (can. 964).

Documenti

La Lettera apostolica in forma di Motu Proprio «Misericordia Dei» di Giovanni Paolo II (7 aprile 2002) ribadisce l'insegnamento tradizionale della dottrina della Chiesa, secondo il quale l'unico modo ordinario della celebrazione del sacramento della Penitenza è quello che comporta la confessione integra dei peccati al sacerdote con l'assoluzione personale. Le cosiddette «assoluzioni collettive» o «generali» sono da considerarsi straordinarie ed eccezionali, alle quali si ricorre solo ed

esclusivamente in pericolo di morte o quando è fisicamente o moralmente impossibile la celebrazione del sacramento nella forma ordinaria. Equiparare
e «assoluzioni collettive» alla forma ordinaria della celebrazione del sacramento della Penitenza è un errore dottrinale, un abuso disciplinare e un danno pastorale

Luogo proprio per la celebrazione della penitenza è la chiesa o l'oratorio. Sede della confessione deve essere un luogo (confessionale) visibile e accessibile, provvisto di una grata fissa tra confessore e penitente (can. 964) (14).

C) Ministro

Ministro del sacramento della penitenza è solo il sacerdote (can. 965).
Per la valida assoluzione dei peccati si richiede, però, che il ministro, oltre alla potestà di ordine, abbia anche la facoltà di esercitarla sui fedeli ai quali impartisce l'assoluzione (can. 966, § 1) ciò in base al principio che «l'esercizio della potestà di ordine è delimitata da quella di giurisdizione» (PETRONCELLI).
Il sacerdote è dotato della facoltà di assolvere:
ipso iure: è il caso, ad esempio, del Romano Pontefice, dei Cardinali, dei Vescovi (can. 967, § l);
in forza dell'ufficio ricoperto: ad es. l'Ordinario del luogo, il Canonico penitenziere, il Parroco, il Superiore di una casa religiosa (ciascuno per la propria circoscrizione) (can. 968);
per concessione fatta per iscritto dall'Ordinario del luogo, a tempo determinato o indeterminato, a sacerdoti la cui idoneità risulti da un esame o da altre fonti sicure (cann. 969-973).
In questo caso la facoltà di ricevere le confessioni è revocabile per grave causa (can. 974).
Ogni sacerdote, tuttavia, anche se privo della relativa facoltà, assolve validamente e lecitamente, da qualsiasi censura e peccato, tutti i penitenti che si trovino in pericolo di morte (can. 976).
L'esercizio dell'attività del confessore è disciplinato minuziosamente dai canoni 978-986 cui si rinvia, soffermandoci solo su due norme:

1) can. 981: il confessore, valutata la qualità e il numero dei peccati deve imporre al penitente una salutare e conveniente soddisfazione (detta impropriamente, nel gergo corrente, penitenza) che il penitente stesso ha l'obbligo di adempiere personalmente;
2) can. 983: il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto, il confessore è obbligato sotto pena di scomunica a non lasciarsi sfuggire nulla del penitente né a parole, né in altro modo (cd. segreto confessionale garantito anche da legislazioni statali: v. ad es., relativamente al diritto italiano, l'art, 4, n. 4, del nuovo Concordato del 18-2-1984, l'art. 200 cod. proc. pen., l'art. 249 cod. proc. civ.).

D) Il penitente

Il fedele, per trovare nel sacramento della penitenza un salutare rimedio, deve essere disposto in modo tale da convertirsi a Dio:

a) ripudiando i peccati che ha commesso;

b) avendo, nel contempo, il proposito di emendarsi (can. 987).

Premesso che ogni fedele, raggiunta l'età della ragione, è tenuto all'obbligo di confessare i propri peccati gravi, almeno una volta nell'anno (can. 989), è, da sottolineare il principio della libertà di scelta del confessore, anche se di rito diverso, purché canonicamente approvato (can. 991).

Il fedele è obbligato a confessare, in specie e numero, tutti i peccati gravi commessi dopo il Battesimo (non ancora perdonati dalla Chiesa e non ancora accusati in una precedente confessione individuale) dei quali ha coscienza dopo un diligente esame (can. 988).

E) Le indulgenze

L'indulgenza è la remissione, davanti a Dio, della pena temporale dei peccati, già perdonati quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per la mediazione della Chiesa la quale, come amministratrice della redenzione, dispensa e applica autoritativamente il tesoro dei meriti di Cristo e dei Santi (can. 992).
Essa si dice parziale ovvero plenaria secondo che liberi in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati (can. 993) e ogni fedele può ottenerla per se stesso o applicarla ai defunti a modo di suffragio (can. 994). Le indulgenze possono essere elargite solo dalla suprema autorità della Chiesa o da quelli che hanno ricevuto questa potestà o dal diritto o dal Romano Pontefice (can. 995) (15).

7. L'Unzione degli infermi

L'Unzione degli infermi (un tempo detta «estrema unzione») è il sacramento mediante il quale la Chiesa raccomanda al Signore, sofferente e glorificato, i fedeli infermi perché li sollevi e li salvi (can. 998, § 1).
Essa viene conferita ungendo con olio (benedetto, di regola, dal Vescovo) la fronte, le mani e i piedi dei fedeli pronunciando le parole stabilite nei libri liturgici (cann. 998, § 2, 999, 1000).
Ministro di questo sacramento è solo il sacerdote, in particolare colui al quale è demandata la cura delle anime, ad es. il Parroco (can. 1003).
L'Unzione degli infermi può essere amministrata al fedele, il quale abbia raggiunto l'uso di ragione e che, per vecchiaia o malattia, cominci a trovarsi in stato di pericolo: essa, in caso di necessità può essere ripetuta più volte (can. 1004).
Le norme precisano che il sacramento deve essere amministrato a quegli infermi che, quando erano in grado di farlo, lo abbiano richiesto, almeno implicitamente (can. 1006), mentre non deve essere conferito a quanti perseverano ostinatamente in un peccato grave (can. 1007).

8. L'Ordine sacro

A) Definizione

Con il sacramento dell'Ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli, mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; sono cioè consacrati e destinati a servire, ciascuno nel suo grado, con nuovo e peculiare titolo, il popolo di Dio (can. 1008).

Il sacramento dell'Ordine è unico, ma comprende tre gradi: diaconato, presbiterato o sacerdozio, episcopato (can. 1009, § 1) l'uno propedeutico all'altro.
Coloro che sono costituiti nell'Ordine dell'episcopato o del presbiterato ricevono la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, i diaconi invece vengono abilitati a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità (can. 1009, § 3) (16).
Ricordiamo che accanto al diaconato, inteso come gradino che precede l'accesso al sacerdozio, vi è la forma autonoma del diaconato permanente la cui istituzione è affidata alla prudente valutazione delle Conferenze Episcopali (Motu proprio «Sacrum diaconatus ordinem» del 18-6-1967 e «Ad pascendum populum Dei» del 15-8-1972).
Il sacramento dell'Ordine si conferisce mediante l'imposizione delle mani (materia) e la preghiera consacratoria (forma) prescritta, per ciascun grado, dai libri liturgici (can. 1009, § 2).

B) Celebrazione e ministro del sacramento

Ministro della sacra ordinazione (che deve, di regola, essere celebrata nella chiesa cattedrale, di domenica o in una festa di precetto: cann. 1010 e 1011) è il Vescovo consacrato (can.1012) (17). Nessun Vescovo, però, può consacrare lecitamente un altro Vescovo, se non ha il mandato pontificio (can. 1013) e se non associa nella consacrazione (salvo dispensa della Santa Sede) almeno altri due Vescovi (can. 1014).

Si può essere ordinati al presbiteriato e al diaconato o dal Vescovo proprio (18) ovvero da altro Vescovo che abbia ricevuto da quello proprio le lettere dette dimissorie, cioè l'autorizzazione ad ordinare un proprio suddito della cui identità e dei cui requisiti si dà testimonianza (cann. 1015 e 1018-1023).
Va precisato, infine, che il Vescovo, fuori della propria circoscrizione, non può conferire gli ordini, se non con licenza dell'Ordinario del luogo (can. 1017).

C) Annotazione e certificato dell'avvenuta ordinazione

Compiuta l'ordinazione, i nomi dei singoli ordinati e del ministro ordinante, il luogo e la data dell'ordinazione vanno notati nell'apposito registro da custodirsi nella Curia del luogo dell'ordinazione e tutti i documenti vanno diligentemente conservati (can. 1053, § I).
Il Vescovo ordinante deve consegnare a ciascun ordinato un certificato autentico dell'avvenuta ordinazione e, nel contempo, comunicare la notizia di ciascuna ordinazione celebrata al parroco del luogo di Battesimo per le annotazioni di rito nel libro dei battezzati (cann. 1053, § 2, e 1054).

O) Gli ordinandi

Può essere validamente ordinato esclusivamente il battezzato di sesso maschile (can. 1024).
Per la liceità dell'ordinazione al presbiterato e al diaconato si richiede (can. 1025) che l'ordinando
a) abbia compiuto il prescritto periodo di prova;
b) possegga, a giudizio del Vescovo proprio o del competente Superiore maggiore (se religioso), le doti necessarie;
c) non abbia irregolarità o impedimenti;

d) abbia superato gli scrutini;
e) sia munito dei documenti prescritti.
Si richiede inoltre che l'ordinazione, a giudizio del legittimo superiore, risulti utile per il ministero della Chiesa (can. 1025, § 2).
L'ordinando deve godere della debita libertà: non è assolutamente lecito (nefas est) costringere qualcuno, in qualunque modo e per qualsiasi causa, a ricevere gli ordini ovvero distoglierne un candidato canonicamente idoneo (can. 1026).
Il presbiterato può essere conferito solo a coloro che hanno compiuto 25 anni di età, posseggano una sufficiente maturità (v. anche can. 1032) e siano stati ordinati diaconi da almeno sei mesi (can. 1031) (19).
Coloro che sono destinati al presbiterato vengono ammessi all'ordine del diaconato soltanto a 23 anni compiuti; i candidati al diaconato permanente vi sono invece ammessi (can. 1031, § 2):
se celibi, dopo i 25 anni compiuti;
se sposati, dopo i 35 anni compiuti e con il consenso della moglie (20).
L'ordinando, per la liceità del conferimento dell'Ordine, deve aver ricevuto il sacramento della Confermazione (can. 1033) e, inoltre, per essere ammesso al diaconato, sia transeunte sia permanente, deve aver ricevuto, e per un certo tempo esercitato, i ministeri di lettore ed accolito (can. 1035).
Chi vuole essere ammesso al diaconato o al presbiterato, deve consegnare al Vescovo proprio o al Superiore maggiore competente (se religioso) una dichiarazione, redatta e sottoscritta di suo pugno, nella quale, confermando di voler ricevere il sacro Ordine spontaneamente e liberamente e dedicarsi al ministero ecclesiastico, chiede di essere ammesso all'Ordine che intende ricevere (can. 1036).
Inoltre, chi intende essere ammesso al sacerdozio (così come chi, non sposato, vuole accedere' al diaconato permanente) deve preventivamente avere assunto pubblicamente, dinanzi a Dio e alla Chiesa, l'obbligo del celibato oppure avere emesso i voti perpetui in un istituto religioso.
Non sono ammessi a ricevere gli Ordini sacri coloro per i quali vi è un impedimento, sia perpetuo (e in tal caso si chiama irregolarità) sia semplice (can. 1040).
Sono irregolari a ricevere gli Ordini (can. 1041):
chi è affetto da pazzia (amens) o da altra infermità psichica che lo renda inabile a svolgere il sacro ministero; chi ha commesso il delitto di apostasia, eresia o scisma;
--, chi ha tentato di contrarre matrimonio, anche soltanto civile, mentre ne era impedito per vincolo matrimoniale, per ordine sacro o voto pubblico di castità ovvero lo ha fatto con una donna già validamente sposata o legata dallo stesso voto;
chi ha commesso omicidio volontario o ha procurato aborto, nonché tutti i complici in questi delitti; chi ha gravemente mutilato sé stesso o altri o ha tentato di suicidarsi;
chi ha. posto in essere atti riservati al Vescovo o al sacerdote, senza averne la relativa potestà d'ordine o
avendone la proibizione dell'esercizio.
Sono invece semplicemente impediti (can. 1042):
chi è sposato, a meno che non debba accedere al diaconato permanente;

chi esercita un ufficio o amministrazione vietata ai chierici (v. cann. 285 e 286), fino a quando non cessi da tali attività;
il neofita, a meno che, a giudizio dell'Ordinario, sia sufficientemente pronto.
Il can. 1044 disciplina invece i casi di irregolarità e di impedimento ad esercitare gli Ordini già ricevuti. La dispensa da tutte le irregolarità è, di regola, riservata alla Sede Apostolica (cann. 1047-1049).

Documenti

Va segnalato che il 31 agosto 2005 la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha emanato un'istruzione circa i criteri di discernimento vocazionale riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della loro ammissione al Seminario e agli Ordini sacri. In essa si afferma chiaramente che la Chiesa, pur rispettando profondamente le persone in questione, non può ammettere al Seminario e agli Ordini sacri coloro che praticano l'omosessualità, presentano tendenze omosessuali profondamente radicate o sostengono la cosiddetta cultura gay. Le suddette persone si trovano, infatti, in una situazione che ostacola gravemente un corretto relazionarsi con uomini e donne.

I documenti richiesti per l'ordinazione (can. 1050) sono:
certificato degli studi conseguiti;
per il presbiterato, certificato di diaconato ricevuto;
per il diaconato, certificati di Battesimo, Cresima e ammissione ai ministeri del lettorato e dell'accolitato; per il coniugato da ammettere al diaconato permanente, il certificato di matrimonio ed il consenso della moglie.
Lo scrutinio circa le qualità richieste nell'ordinando deve basarsi sugli attestati del rettore del seminario o della casa di formazione (per i religiosi) nonché su ogni altro mezzo (lettere testimoniali, pubblicazioni, altre informazioni) che sembri utile al Vescovo o al Superiore maggiore (cann. 1051 e 1052).

Il problema dell'ordinazione alle donne

Per quanto concerne la vexata quaestio della possibilità di conferire il sacramento dell'Ordine alle donne; la Chiesa cattolica è da sempre attestata su posizioni negative (21) confermate in maniera inequivocabile, da Papa Giovanni Paolo II con la Lettera apostolica «Ordinario sacerdotalis» del 22 maggio 1994:
«Al fine di togliere ogni dubbio su di una questione di grande importanza, che attiene la stessa costituzione divina della Chiesa, in virtù del mio ministero dichiaro che la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l'ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della Chiesa» .
Successivamente con una notificazione, del 14 settembre 200 l, la Congregazione per la dottrina della fede ha ribadito l'insegnamento tradizionale della Chiesa Cattolica in merito all'impossibilità di conferire alle persone di sesso femminile il sacramento dell'Ordine Sacro, anche nel primo grado del diaconato.
La direttiva precisa, altresì, che l'autentica promozione della donna nella Chiesa, in conformità al costante magistero ecclesiastico apre altre ampie prospettive di servizio e collaborazione.

Gli altri atti del culto divino

1. I sacramentali

I sacramentali sono segni sacri con cui vengono significati e ottenuti, per impetrazione della Chiesa, effetti soprattutto spirituali (can. 1166).
Essi (da alcuni denominati sacramenta minora) differiscono però profondamente dai sacramenti per vari motivi (BOLOGNINI):
- per l'origine: i sacramenti sono stati istituiti da Cristo, mentre i sacramentali vengono proposti dalla Chiesa;
- per gli effetti: i sacramenti producono direttamente la grazia santificante o il suo aumento; i sacramentali ottengono direttamente soltanto grazie attuali o aiuti divini;
- per il modo di azione: mentre i sacramenti hanno la loro efficacia per la valida amministrazione (ex opere ape rato), l'efficacia dei sacramentali è ottenuta per impetrazione della Chiesa, in forza della dignità morale di colui che compie il rito e di colui che l'accoglie (ex opere operantis);
- per il numero: i sacramenti sono sette, i sacramentali molti di più: per disposizione della Chiesa, il numero può variare secondo le diverse circostanze in cui l'uomo, bisognoso di aiuto divino, viene a trovarsi.

I sacramentali si possono distinguere, in linea di massima, in consacrazioni e benedizioni.
Ministro delle consacrazioni (cui vanno assimilate le dedicazioni) è di nonna il Vescovo; le benedizioni sono invece impartite da ogni sacerdote (eccetto quelle riservate al Sommo Pontefice o al Vescovo) e, in casi ben determinati, dal diacono o addirittura da un laico (canoni 1168 e 1169) (23).
Un particolare sacramentale è l'esorcismo sugli ossessi (in pratica la cacciata del demonio invocando il nome di Dio) che però può essere attuato solo dal sacerdote (esorcista), dotato di pietà, scienza, prudenza e integrità di vita, il quale abbia ottenuto speciale ed espressa licenza dall'Ordinario del luogo (can. 1172).

Documenti

Il 23 novembre 2000 è stata resa pubblica l'istruzione della Congregazione per la dottrina della fede sui modi per invocare da Dio la guarigione. Il documento dopo aver ricordato che la preghiera per implorare il riacquisto della salute è esperienza presente in ogni epoca della Chiesa, si propone di disciplinare le riunioni di preghiera finalizzate a ottenere tali guarigioni: l'intento è di evitare teatralità, isterismi e sensazionalismi che possono degenerare in pratiche di superstizione.
Tra le disposizioni disciplinari che chiudono il documento si menzionano le seguenti:
ad ogni fedele è lecito elevare a Dio preghiere per ottenere la guarigione. Quando, tuttavia, queste si svolgono in chiesa o in altro luogo sacro, è conveniente che esse siano guidate da un ministro ordinato;
il Vescovo diocesano e i suoi equiparati hanno il diritto di emanare norme per la propria Chiesa particolare sulle celebrazioni di guarigione, a nonna del can. 834 §4;
il permesso per tenere tali celebrazioni deve essere esplicito, anche se lo organizzano o vi partecipano Vescovi o Cardinali. Stante una giusta e proporzionata causa, il Vescovo diocesano ha il diritto di porre il divieto ad un altro Vescovo;

l'intervento di autorità del Vescovo diocesano si rende doveroso e necessario quando si verifichino abusi nelle celebrazioni di guarigione, nel caso di evidente scandalo per la comunità dei fedeli, oppure quando vi siano gravi inosservanze delle nonne liturgiche e disciplinari.

2. La liturgia delle ore

La liturgia delle ore è quella con cui la Chiesa rende incessantemente lode a Dio e intercede per la salvezza di tutto il mondo con il canto e la preghiera (can. 1173).
Essa si celebra con la recita giornaliera dell'ufficio divino cioè delle parti prescritte dei libri liturgici (il cd. Breviario).
Sono obbligati a celebrare la liturgia delle ore i chierici (24) e, secondo quanto stabilito dalle rispettive costituzioni, i membri, non chierici, degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica (can. 1174); sono, comunque, esortati a parteciparvi anche tutti gli altri fedeli.

3. Le esequie ecclesiastiche

Le esequie ecclesiastiche (o funerali) costituiscono la cd. liturgia dei defunti celebrata dalla Chiesa per impetrare l'aiuto spirituale per i fedeli defunti, onorarne i corpi e arrecare ai vivi il conforto della speranza (can. 1176).

A) Celebrazione

Le esequie debbono essere celebrate, di regola, nella chiesa parrocchiale del fedele defunto. Tuttavia per volontà del defunto o di chi deve curarne le esequie, può essere scelta la chiesa del luogo ove è avvenuta la morte o altra chiesa (can. 1177).
Norme particolari vigono per i Vescovi e i religiosi (cann. 1179 e 1178).
La sepoltura dei defunti (che la Chiesa raccomanda vivamente, pur non proibendo la cremazione: v. can. 1176, § 3) deve avvenire di regola nel cimitero, ove esista, della propria parrocchia (can. 1180); dopo la tumulazione, la morte deve essere annotata nel prescritto registro parrocchiale dei defunti (can. 1182).

8) Destinatari delle esequie

Hanno diritto alle esequie ecclesiastiche tutti i fedeli nonché i catecumeni (can. 1183, § 1).
Con il permesso del Vescovo diocesano possono concedersi le esequie (can. 1183, § 2 e § 3):
- ai bambini morti senza battesimo, se consti che i genitori intendevano farli battezzare;
- agli appartenenti a Chiese o comunità ecclesiali non cattoliche, purché non sia possibile avere il ministro proprio e non consti della volontà contraria del defunto.

Devono invece essere privati delle esequie ecclesiastiche e di qualsiasi Messa esequiale (cann. l 184 e 1185), almeno che prima della morte non abbiano dato segno di ravvedimento, i battezzati:
a) che sono notoriamente apostati, eretici, scismatici;
b) che abbiano scelto la cremazione per motivi contrari alla fede cristiana;
c) che siano pubblici peccatori e ci sia pericolo di pubblico scandalo dei fedeli.

4. Culto dei Santi, delle sacre immagini, delle reliquie

La Chiesa, per favorire la santificazione del popolo di Dio, affida alla speciale e filiale venerazione dei fedeli la beata Maria sempre vergine, Madre di Dio e da Cristo costituita madre di tutti gli uomini e, inoltre, promuove il culto dei Santi (can. 1186).
Con culto pubblico è lecito, però, venerare solo quei servi di Dio che; per autorità della Chiesa, sono collocati nel catalogo dei Santi e dei Beati (can. 1187) e le cui immagini sono esposte nelle chiese alla venerazione dei fedeli (can. 1188).
Le sacre reliquie non si possono vendere e quelle cd. insigni (25) non possono nemmeno essere trasferite altrove senza licenza della Sede Apostolica (can. 1190).

5.Voto e giuramento

A) Voto

Si definisce voto la promessa, libera e deliberata, fatta a Dio, di un bene possibile e migliore (can. 1191); esso può essere emesso da chi ha un adeguato uso di ragione, ma non impegna se non chi lo emette (can. 1193).
I voti possono essere (can. 1192):
- pubblici: se vengono accettati dai legittimi Superiori in nome della Chiesa: tutti gli altri sono privati;
- solenni: se, come tali, sono riconosciuti dalla Chiesa; diversamente sono semplici;
- personali, reali o misti: a seconda che abbiano ad oggetto un'azione del promittente, una cosa ovvero partecipino insieme della natura del voto personale e reale.
Un voto emesso va adempiuto per volere di religione, però, in casi particolari, è ammessa la dispensa (cann. 1194-1198).

8) Giuramento

Il giuramento è l'invocazione del nome di Dio a testimonianza della verità (can. 1199, § 1); esso non può essere prestato se non secondo verità, prudenza e giustizia.
Chi giura liberamente di fare qualche cosa ha l'obbligo di religione di compiere quanto è sancito col giuramento mentre è nullo, ipso iure, il giuramento estorto con dolo, violenza o timore grave (can. 1200).
Il giuramento, comunque, va interpretato in ogni caso in senso stretto (can. 1204).
Ricordiamo, infine, che, a norma di diritto, il giuramento è obbligatorio:
per gli amministratori di beni ecclesiastici (can. 1283);
per i giudici e i ministri del Tribunale (can. 1454);
per le parti chiamate a deporre nei giudizi, quando sia in causa il bene pubblico (can. 1532);
per i testimoni (can. 1562).

Sezione Quarta

Luoghi e tempi sacri

1.I Luoghi sacri

A) Generalità

Si definiscono canonicamente luoghi sacri quei luoghi che, mediante la dedicazione o la benedizione prescritte dai libri liturgici, vengono destinati al culto (chiese, oratori, altari etc.) o alla sepoltura dei fedeli (cimiteri) (can. 1205).
Nei luoghi sacri l'autorità ecclesiastica esercita liberamente i suoi poteri e i suoi uffici (can. 1213).
In essi è consentito solo ciò che serve all'esercizio e alta promozione del culto, della pietà, della religione, essendo vietato tutto ciò che è in contrasto con la santità del luogo (can. 1210); l'Ordinario del luogo può tuttavia consentire altri usi purché non contrari alla santità del luogo (conferenze, concerti di musiche sacre etc.).
I luoghi sacri vengono violati (cd. profanazione) se in essi vengono attuate azioni tanto gravi e contrarie alla santità del luogo, con scandalo dei fedeli, che, a giudizio del Vescovo diocesano richiedono, prima che vi si possa riesercitare il culto, una riparazione, con rito penitenziale secondo le norme liturgiche (can. 1211). La dedicazione o la benedizione cessano di aver valore quando i luoghi sacri o sono in gran parte distrutti ovvero per decreto del competente ordinario, o di fatto, vengono destinati permanentemente ad usi profani (can. 1212).

B) Le chiese

Tra i luoghi sacri il più importante è certamente la chiesa (26).
Con il nome di chiesa si intende, a norma del can. 1214, «un edificio sacro destinato al culto divino, ove i fedeli abbiano il diritto di entrare per esercitare soprattutto pubblicamente tale culto».
La chiesa si distingue da altri edifici sacri destinati al culto quali oratori e cappelle private (v. lett. C), per il fatto che in essa possono accedervi, liberamente e gratuitamente (can. 1221), tutti i fedeli (e non solo gruppi o comunità particolari) per l'esercizio pubblico del culto.
La costruzione di una nuova chiesa (anche da parte di un istituto religioso) è subordinata al consenso scritto del Vescovo diocesano (can. 1215); ciò è fatto, come rileva PETRONCELLI, in funzione di una opportuna distribuzione degli edifici di culto nel territorio della Diocesi che possa meglio servire al bene delle anime. Dopo costruita, ogni chiesa (che deve avere sempre un proprio titolo) deve essere dedicata o almeno beriedlt& seconpo te regole liturgiche, dopo di che vi si possono compiere tutti gli atti del culto divino (cann. 1217-1220).
Il Vescovo diocesano può ridurre una chiesa ad uso profano non indecoroso (can. 1222):
a) quando per fatiscenza non può più essere adibita al culto divino, né sia possibile restaurarla;
b) per altre gravi ragioni, in questo caso però:
udito il Consiglio presbiterale;
con il consenso di quanti rivendicano diritti sulla chiesa; purché non ne derivi danno al bene delle anime.

C) Oratori e cappelle private

Oratorio è il luogo destinato, su licenza dell'Ordinario, al culto divino in favore di una comunità o di un gruppo di fedeli che ivi si radunano (ad es. gli appartenenti a una

confraternita) e al quale possono accedere anche altri fedeli con il consenso del Superiore competente (can. 1223).
Nell'oratorio, che viene costituito su licenza dell'Ordinario (can. 1225), si possono compiere tutte le celebrazioni sacre non vietate dalla liturgia o impedite dal diritto (can. 1225).
È opportuno (non vi è, tuttavia, obbligo vero e proprio) che gli oratori (come le cappelle private) siano benedetti, secondo i riti liturgici. È d'obbligo, però, riservare tali luoghi, liberi da ogni uso domestico, unicamente al culto divino (can. 1229).
Si chiama, invece, cappella privata il luogo destinato, su licenza dell'Ordinario del luogo, al culto divino in favore di una o più persone fisiche (can. 1226).
Hanno diritto alla cappella privata (equiparata, in questo caso, all'oratorio) i Cardinali e i Vescovi (can. 1227). Per celebrare la Messa o altre sacre funzioni in una cappella privata è necessario chiedere e ottenere la licenza del Vescovo diocesano (can. 1228).

D) I santuari

Col nome di santuario, secondo il can. 1230, si intendono «la chiesa o altro luogo sacro ove i fedeli, per un peculiare motivo di pietà, si recano numerosi in pellegrinaggio con l' approvazione dell'Ordinario del luogo».
L'attuale regolamentazione canonica è venuta a chiarire la posizione giuridica di tale categoria di luoghi sacri che (come sottolinea JEMOLO) soddisfano «un bisogno di culto particolare, diverso da quello che si esplica nella devozione quotidiana» (27).
I santuari si distinguono in diocesani, nazionali (dichiarati tali dalla Conferenza Episcopale) ed internazionali (se riconosciuti tali dalla Santa Sede) (can. 1231).
Essi devono avere gli statuti, approvati dalla competente autorità ecclesiastica, ove siano determinati il fine, l'autorità del rettore, la proprietà e l'amministrazione dei beni (can. 1332): non va dimenticato che proprio ai santuari affluisce una copiosa massa di offerte, in danaro e votive, da parte dei fedeli.
Il can. 1234 prescrive che nei santuari si deve rendere possibile, in modo consistente, l'accostamento ai mezzi di salvezza, con l'annuncio frequente della Parola di Dio e con l'incremento della vita liturgica, specialmente con la celebrazione dell'Eucaristia e della Penitenza e con la cura di sane forme di pietà popolare.

E) Gli altari

L'altare (dal latino alta ara) è la mensa sulla quale si celebra il Sacrificio eucaristico (can. 1235).
Esso si distingue in:
a) fisso se è costruito in modo da essere unito al pavimento e non possa essere rimosso; almeno la mensa deve essere di pietra naturale, possibilmente intera, e in essa debbono essere conservate, per antica tradizione, reliquie di Martiri o di altri Santi;
b) mobile se può essere trasportato; esso può essere costruito con qualsiasi materiale conveniente all'uso liturgico.
È opportuno che in ogni chiesa vi sia l'altare fisso: negli altri luoghi (oratori, cappelle) l'altare può essere sia fisso che mobile.

Gli altari devono essere consacrati (quelli fissi) o almeno benedetti e debbono essere riservati unicamente al culto divino, escludendosi assolutamente qualsivoglia uso profano (cann. 1237 e 1239, § l) (28).
Sotto l'altare non deve essere riposto alcun cadavere (usanza dei secoli passati) altrimenti non vi si può celebrare la Messa (can. 1239, § 2).

F) I cimiteri

La Chiesa dovrebbe avere cimiteri propri per la sepoltura dei fedeli defunti; se ciò non è possibile vi sia almeno uno spazio, nei cimiteri civili, benedetto e riservato ai cattolici; se pure questo spazio manchi, vanno benedetti di volta in volta i singoli tumuli (can. 1240).
Alle parrocchie (e ciò avviene nei piccoli paesi) e agli istituti religiosi è consentito avere un cimitero proprio; anche le altre persone giuridiche (è il caso delle confraternite) o le famiglie possono avere un cimitero o un sepolcro che, a giudizio dell'ordinario, può anche essere benedetto (can. 1242).
La disciplina dei singoli cimiteri è lasciata alle legislazioni particolari (can. 1243): va comunque precisato che oggi è vietato seppellire cadaveri nelle chiese, fatta eccezione per il Romano Pontefice e, relativamente alla propria chiesa, per i Cardinali e i Vescovi diocesani anche emeriti (can. 1242).

2. I tempi sacri

Spetta unicamente alla suprema autorità della Chiesa stabilire, trasferire e abolire i giorni di festa e di penitenza comuni alla Chiesa universale (can. 1244 § 1).
I Vescovi diocesani hanno, invece, la possibilità di indire, una volta tanto, giorni particolari di festa o di penitenza per la Diocesi di competenza (can. 1244 § 2).
La dispensa dall'obbligo dei tempi sacri spetta in via generale al Vescovo diocesano (can. 87) e, subordinatamente e per giusta causa, al parroco (per i propri filiani) e al Superiore di un istituto religioso o di una società di vita apostolica (per i membri loro soggetti) (can. 1245).

A) I giorni di festa

Sono considerati giorni festivi: la domenica (primordiale giorno festivo di precetto) nonché i giorni del Natale, dell'Epifania, dell'Ascensione, del santissimo Corpo e Sangue di Cristo, della S. Madre di Dio Maria, della sua Immacolata Concezione e Assunzione, di San Giuseppe, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, di tutti i Santi (can. 1246, § 1).
La Conferenza Episcopale può, tuttavia, previa approvazione della Sede Apostolica, abolire o trasferire alla domenica alcuni giorni di precetto (can. 1246, § 2) (29).
Nella domenica e nelle altre feste di precetto, i fedeli sono tenuti a partecipare alla Messa e ad astenersi da quei lavori e da quegli affari (cd. lavori servili) che impediscono di rendere culto a Dio e turbano la letizia propria del giorno del Signore o il dovuto riposo della mente e del corpo (can. 1247).

Il fedele soddisfa il precetto festivo partecipando alla Messa, ovunque celebrata nel rito cattolico, o nello stesso giorno festivo o nel tardo pomeriggio del giorno precedente (can. 1248).

B) I giorni di penitenza

I fedeli, oltre che alla penitenza personale, sono tenuti a quella comune, nei giorni detti penitenziali, nei quali ciascuno deve attendere in modo speciale alla preghiera, fare opere di pietà e di carità, sacrificare se stesso compiendo più fedelmente i propri doveri e soprattutto osservando il digiuno e l'astinenza secondo le leggi della Chiesa (can. 1249) (30).
Sono giorni e tempi di penitenza nella Chiesa universale, tutti i venerdì dell'anno e il tempo di Quaresima (can. 1250).
Nei singoli venerdì (che non coincidano con una festa di precetto) si deve osservare l'astinenza dalle carni o da altro cibo, secondo le norme delle Conferenze Episcopali; il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo sono invece giorni di astinenza e di digiuno (can. 125 I).
All'astinenza sono tenuti tutti i fedeli che hanno superato il 14° anno di età; al digiuno, invece, coloro che hanno superato la maggiore età (18 anni) e fino all'inizio del 60° anno (can. 1252).
Le Conferenze Episcopali possono disciplinare in modo diverso l'osservanza del digiuno e dell'astinenza come pure sostituirvi, in tutto o in parte, altre forme di penitenza, soprattutto opere di carità ed esercizi di pietà (can. 1253) (31).